



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

IL CREDITO AI CONSUMATORI

**TRA OPPORTUNITÀ DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA
DI BENI E SERVIZI
E RISCHI DI SOVRAINDEBITAMENTO
DELLE FAMIGLIE**



ENTE BILATERALE NAZIONALE TERZIARIO

Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma - Tel. 06/57305405
info@ebinter.it - ebinter@pec.it - www.ebinter.it



Piazza G.G. Belli, 2
00153 Roma
Tel. 06 5895144
06 5895418
uniter@uniter-italia.com

UNITER S.r.l. è una società a responsabilità limitata, nata nel 1994 come Ente Federato dell'UNI, con lo scopo di fornire strumenti e servizi per la crescita e la qualificazione del Terziario di mercato. In tale ambito UNITER contribuisce all'attività di normazione tecnica settoriale, è organismo di certificazione accreditato e sviluppa servizi di certificazione e ispezione mirati alla valorizzazione delle aziende e delle persone che operano nel Terziario.

Nel 2012 UNITER ha completato la propria offerta, incorporando le attività di Performa Confcommercio. L'originario ambito di attività è stato quindi esteso all'aggiornamento e alla qualificazione delle risorse umane, nonché a iniziative di ricerca e diffusione volte a promuovere la conoscenza, la cultura, le tendenze, le novità e le best practice del Settore Terziario.

UNITER S.r.l. ha la sede operativa in piazza G. G. Belli, 2, 00153 Roma, Tel. 06/5895144 – 418
e-mail: uniter@uniter-italia.com.



Ente Bilaterale Nazionale Terziario

IL CREDITO AI CONSUMATORI
TRA OPPORTUNITÀ DI SOSTEGNO ALLA DOMANDA
DI BENI E SERVIZI
E RISCHI DI SOVRAINDEBITAMENTO
DELLE FAMIGLIE

Stampa

Romana Editrice S.r.l.
Via dell'Enopolio, 37
00030 San Cesareo (Roma)

Finito di stampare nel mese di Marzo 2023

SOMMARIO

INTRODUZIONE	pag. 7
1. Il quadro giuridico definito dalla direttiva europea	» 9
1.1 Le origini del credito al consumo	» 10
1.2 I principali profili normativi del credito al consumo	» 10
1.3 La Direttiva europea 2008/48/CE	» 14
1.4. Il quadro delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di credito ai consumatori	» 16
1.5. Il sistema distributivo delle reti terze in Italia e gli intermediari del credito	» 21
1.5.1. Il profilo professionale degli agenti in attività finanziaria	» 23
1.5.2. Il profilo professionale dei mediatori creditizi	» 24
1.6. Il credito immobiliare ai consumatori	» 26
2. Le forme di credito ai consumatori: da tradizione a innovazione digitale	» 31
2.1 I prestiti non finalizzati	» 32
2.1.1 Prestito personale	» 32
2.1.2 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione	» 33
2.1.3 Apertura di credito in conto corrente	» 34
2.1.4 Prestito con carta di credito revolving	» 35
2.2 Prestiti finalizzati e ruolo della distribuzione commerciale	» 36
2.3 Il “Buy now pay later”	» 37
2.4 La percezione del Buy Now Pay Later e il profilo degli utenti in Italia	» 42
3. L’espansione del credito al consumo ed i suoi drivers nell’Eurozona e in Italia	» 47
3.1 Attività e passività finanziarie delle famiglie in Italia	» 48
3.2 L’indebitamento delle famiglie in Italia	» 50
3.3 I principali trend del credito al consumo nell’Eurozona	» 53
3.4 Dati e tendenze del mercato del credito ai consumo in Italia	» 55
3.5 I drivers evolutivi tra sostegno ai consumi e responsible lending	» 57

4. Verso una modifica della direttiva europea	pag. 59
4.1 La valutazione di efficacia della Direttiva 2008/48/CE	» 60
4.2 La proposta di modifica della Direttiva presentata dalla Commissione UE	» 61
4.3 Il parere del Comitato economico e sociale	» 63
4.4 La posizione espressa dal Consiglio europeo	» 64
4.5 La relazione del Parlamento Europeo sulla proposta di nuova direttiva	» 66
5. L'importanza dell'educazione finanziaria per l'accesso al credito al consumo	» 69
5.1 La Guida di Banca d'Italia "Il credito al consumo in parole semplici"	» 70
5.2 La scelta tra le varie forme di credito ai consumatori	» 73
5.3 Quanto costa il credito ai consumatori	» 74
6 Le criticità legate all'indebitamento delle famiglie ed i rischi di sovraindebitamento	» 77
6.1 La normativa italiana sul sovraindebitamento	» 78
6.2 Le procedure per la soluzione della crisi del sovraindebitamento	» 80
7 Conclusioni, bibliografia e sitografia	» 85
CONCLUSIONI	» 86
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	» 87

Introduzione

Se osserviamo i trend di sviluppo prevalenti nel settore del credito ai consumatori, nonostante le battute d'arresto avvenute nel corso della crisi pandemica, emerge che la domanda di finanziamenti da parte delle famiglie continua a crescere nel suo complesso.

Ciò rende opportuno un approfondimento dei principali fattori che stanno caratterizzando il settore del credito ai consumatori, sia da un profilo normativo, che di mercato.

Nel primo capitolo del presente lavoro vengono descritti i profili normativi del credito al consumo: dopo la definizione legislativa, vengono descritti i soggetti coinvolti e le caratteristiche oggettive dei contratti. Al tale proposito, viene effettuata una disamina delle specifiche norme contenute nel Testo unico bancario.

Nel secondo capitolo si descrivono le differenti forme di credito ai consumatori: prestito personale, scoperto in conto corrente, carte di credito "revolving", cessione del quinto dello stipendio e della pensione, prestiti finalizzati, fino ad arrivare al "buy now pay later".

Nel terzo capitolo, la domanda di credito al consumo è esaminata attraverso l'analisi dei dati, sia a livello nazionale, che europeo. Si considerano l'incidenza percentuale dell'andamento rispetto al reddito delle famiglie ed i trend della propensione all'indebitamento.

Nel quarto capitolo si esaminano le opzioni attualmente in discussione in sede europea per l'adeguamento della normativa comunitaria all'evoluzione del settore, alla necessità di rafforzare la tutela del consumatore ed alle innovazioni dovute alla crescente digitalizzazione del settore finanziario.

Viene poi affrontato, nel quinto capitolo, il tema dell'educazione finanziaria e della sua crescente rilevanza per favorire scelte più consapevoli da parte dei cittadini-consumatori.

Infine, nel sesto capitolo, viene introdotto il tema dei rischi collegati ad un eccessivo indebitamento delle famiglie ed esaminate le procedure previste dalla normativa italiana per la gestione della crisi da sovraindebitamento.

1

**Il quadro giuridico
definito dalla
direttiva europea**

1.1. Le origini del credito al consumo

Le origini del credito al consumo risultano contemporanee allo sviluppo della produzione industriale di massa. In una prima fase, la gestione del credito ai consumatori veniva assunta direttamente da taluni soggetti operanti nella filiera distributiva (in primis aziende commerciali) tramite prassi fiduciarie di vendita a rate, o comunque a credito.

Storicamente dunque, finché la domanda di beni durevoli si è mantenuta relativamente contenuta, l'intervento di un terzo finanziatore è stato normalmente assente e molti venditori di beni o servizi sono stati in grado di provvedere autonomamente a finanziare le proprie vendite.

Con la crescita dell'economia di mercato e con l'intervento di banche e intermediari finanziari specializzati nel credito al consumo, i finanziamenti ai consumatori sono stati dapprima utilizzati per l'acquisto di beni dal prezzo elevato, per poi diffondersi in un ampio numero di settori, caratterizzati anche da prezzi di vendita dei beni più contenuti.

10

Ed ecco che in questo contesto il prestito funge non solo da aiuto, ma anche da incentivo agli acquisti, soprattutto per coloro che non dispongono di adeguate disponibilità liquide nell'immediato.

Il credito ai consumatori ha poi ampliato nel tempo la sua funzione, divenendo così uno degli strumenti finanziari più diffusi tra le famiglie: dal supporto ad un bilancio familiare in difficoltà si passa al finanziamento di oggetti che assicurano confort e status sociale, consentendo una maggiore flessibilità finanziaria ai consumatori.

1.2. I principali profili normativi del credito al consumo

Dal punto di vista giuridico, il credito al consumo è un contratto in base al quale si concede un credito sotto forma di dilazione di pagamento (concesso dai venditori di beni) o di finanziamento (accordato da banche o intermediari finanziari), ad una persona fisica (consumatore) che opera per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Può trattarsi ad esempio di un prestito richiesto per l'acquisto di un'auto, di un televisore, di un corso di formazione (prestito finalizzato), ma anche per altre esigenze non determinate (prestito non finalizzato).

Nel caso di concessione di un prestito il consumatore dovrà restituire la somma erogata e dovrà pagare gli interessi calcolati sulla base di un tasso, deciso dall'intermediario finanziario. Il consumatore è tenuto quindi a versare periodicamente, solitamente a livello mensile, delle somme di denaro (rate) ed è inoltre vincolato a rimborsare le spese necessarie per la conclusione del contratto.

La rata di rimborso del prestito consiste in:

1. una quota capitale per la restituzione del prestito;
2. una quota interessi per pagare la somma derivante dal tasso di interesse applicato.

La scadenza del contratto è decisa dalle parti e va definita nel contratto stesso.

Da notare che attualmente il credito al consumo, propriamente definito dal punto di vista giuridico, è erogabile entro soglie stabilite dalla normativa: segnatamente tra 200 e 75.000 euro.

Il credito al consumo comprende vari tipi di finanziamento. I più diffusi sono:

- i prestiti finalizzati (all'acquisto per esempio di un bene o un servizio) definiti anche come "crediti collegati";
- i prestiti non finalizzati (liquidità da impiegare senza uno scopo predeterminato), tra cui le carte di credito revolving o l'apertura di credito in conto corrente.

Ai fini normativi, non sono invece considerati credito al consumo: i finanziamenti senza interessi o altri costi, i finanziamenti per l'acquisto di un immobile garantito da ipoteca (che sono regolati dalle specifiche normative sul credito ipotecario ai consumatori) e gli sconfinamenti oltre il saldo del conto corrente o il fido concesso.

Credito al consumo: il merito creditizio e i diritti del consumatore

Per valutare la solvibilità del consumatore le banche e gli intermediari finanziari utilizzano un sistema di "credit scoring", ovvero una meto-

dologia che assegna punti al richiedente per determinarne il rischio di credito in un definito arco di tempo.

In altri termini, con questa metodologia il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore e, in base al risultato ottenuto, decide riguardo a:

1. la concessione del finanziamento;
2. l'entità del finanziamento;
3. il tasso di interesse applicato.

Se sulla base della consultazione di una banca dati contenente informazioni nominative sul credito (credit bureau) viene rifiutata una domanda di finanziamento, il consumatore ha diritto di saperlo immediatamente e gratuitamente e di ottenere l'indicazione della banca dati e il risultato della consultazione.

Credito al consumo: il modulo SECCI

Per l'erogazione di credito al consumo è obbligatoria la fornitura al consumatore del modulo SECCI (acronimo di "Standard European Consumer Credit Information", traducibile in "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori").

In tale modulo devono essere indicate le caratteristiche principali del finanziamento (tipo di contratto, importo, durata, rate, prezzo in caso di prestito finalizzato, interessi, garanzie), il TAEG (con l'indicazione dei costi inclusi e dei costi non inclusi), altri aspetti legali (consultazione banche dati esterne, diritto del consumatore a ricevere una copia del contratto prima della firma, diritto di recesso, rimborso anticipato, conseguenze per ritardi o mancato pagamento e altri aspetti legali eventuali) e le informazioni supplementari in caso di commercializzazione di prodotti a distanza.

Va ricordato, in ogni caso, il diritto di recesso del consumatore entro 14 giorni dalla firma del contratto ed il diritto di assistenza da parte del finanziatore (anche per informazioni supplementari o dubbi) almeno nei normali orari di lavoro e con colloqui individuali e diretti, anche per telefono.

Il consumatore ha il diritto di adempimento anticipato, ossia il diritto di rimborsare in anticipo il prestito. In tale caso il richiedente è tenuto al pagamento del capitale residuo, degli interessi e altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, al pagamento di una somma al finanziatore, che però non potrà mai superare l'1% del capitale residuo.

Il TAEG, il TAN, le voci di costo e le spese

Per sintetizzare il costo totale del credito a carico del consumatore, la normativa di settore ha definito il TAEG, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale.

Da un punto di vista tecnico-finanziario, il TAEG viene determinato come il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attuali di tutti gli obblighi finanziari esistenti o futuri assunti dal creditore e dal richiedente.

Il TAEG è uno strumento fondamentale per il consumatore per potere:

1. confrontare la convenienza delle diverse offerte di credito;
2. disporre di informazioni omogenee sul costo effettivo del credito tra le diverse proposte che si trovano sul mercato.

Il TAEG è dunque uno strumento essenziale di valutazione e confronto delle varie offerte di credito al consumo, anche perché è armonizzato a livello europeo e consente il confronto anche con l'offerta di operatori stranieri operanti in Italia. Il TAEG comprende tutte (o quasi) le spese prevedibili e necessarie, come dettagliato qui di seguito.

Il TAEG include: il TAN (Tasso Annuo Nominale, ossia il tasso puro sulla somma prestata senza, per esempio, le commissioni), le commissioni (comprese quelle per gli intermediari), le imposte, i costi e spese legati a servizi accessori (per esempio polizze assicurative) che siano obbligatori per legge o comunque necessari.

Il TAEG non include invece spese di mora o penali dovute a mancato pagamento o ritardi, spese aggiuntive in contanti o carta di credito saldate all'acquisto (per esempio il trasporto del bene), eventuali spese notarili, spese per servizi accessori e facoltativi.

1.3. La Direttiva europea 2008/48/CE

Con la Direttiva 2008/48/CE¹ il legislatore europeo ha cercato di perseguire l'obiettivo della massima armonizzazione degli ordinamenti nazionali all'interno dell'UE.

Va ricordato che con la precedente Direttiva 87/102/CEE² si era invece stabilito uno standard minimo europeo di tutela del consumatore.

Il "Considerando 26" della Direttiva 2008/48/CE è di particolare rilevanza in quanto afferma la necessità di introdurre pratiche che mirino alla corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e che, al contempo, i finanziatori devono valutare il merito creditizio del consumatore, operando in modo corretto e trasparente.

Con l'introduzione della direttiva 2008/48/CE è stato espressamente definito che il TAEG (o Tasso Annuo Effettivo Globale) è il costo del credito espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito e nel suo calcolo devono essere inclusi anche i costi dei servizi accessori eventualmente necessari ai fini della stipula del contratto di credito.

La Direttiva è così strutturata:

1. oggetto, ambito di applicazione e definizioni
2. informazioni e pratiche preliminari alla conclusione del contratto di credito
3. accesso alle banche dati
4. informazione e diritti riguardanti i contratti di credito
5. tasso annuo effettivo globale
6. creditori e intermediari del credito
7. misure di attuazione
8. disposizioni transitorie e finali

-
1. Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori.
 2. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri in materia di credito al consumo.

Il quadro sinottico degli articoli della Direttiva 2008/48/CE è riportato in Figura 1.1

Figura 1.1

Quadro sinottico della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori

CAPO I	OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Ambito di applicazione
Articolo 3	Definizioni
CAPO II	INFORMAZIONI E PRATICHE PRELIMINARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI CREDITO
Articolo 4	Informazioni pubblicitarie di base da fornire
Articolo 5	Informazioni precontrattuali
Articolo 6	Obblighi di informazione precontrattuale relativi ad alcuni contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto e ad alcuni contratti di credito specifici
Articolo 7	Deroghe agli obblighi di informazione precontrattuale
Articolo 8	Obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore
CAPO III	ACCESSO ALLE BANCHE DATI
Articolo 9	Accesso alle banche dati
CAPO IV	INFORMAZIONE E DIRITTI RIGUARDANTI I CONTRATTI DI CREDITO
Articolo 10	Informazioni da inserire nei contratti di credito
Articolo 11	Informazioni sul tasso debitore
Articolo 12	Obblighi relativi ai contratti di credito sotto forma di concessione di scoperto
Articolo 13	Contratti di credito a durata indeterminata
Articolo 14	Diritto di recesso
Articolo 15	Contratti di credito collegati
Articolo 16	Rimborso anticipato
Articolo 17	Cessione di diritti
Articolo 18	Sconfinamento
CAPO V	TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
Articolo 19	Calcolo del tasso annuo effettivo globale
CAPO VI	CREDITORI E INTERMEDIARI DEL CREDITO
Articolo 20	Regolamentazione relativa ai creditori
Articolo 21	Obblighi degli intermediari del credito nei confronti dei consumatori
CAPO VII	MISURE DI ATTUAZIONE
Articolo 22	Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva
Articolo 23	Sanzioni
Articolo 24	Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Articolo 25	Comitato
Articolo 26	Informazione della Commissione
Articolo 27	Attuazione
Articolo 28	Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
CAPO VIII	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29	Abrogazione
Articolo 30	Misure transitorie
Articolo 31	Entrata in vigore
Articolo 32	Destinatari

1.4. Il quadro delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di credito ai consumatori

La normativa italiana oggi in vigore in materia di credito ai consumatori è dunque di derivazione europea ed è stata introdotta nell'ordinamento con il recepimento della Direttiva 2008/48/CE.

Il Testo Unico Bancario (T.U.B.)³ è il testo normativo che tratta il credito ai consumatori in maniera sistematica: le disposizioni sono raggruppate nel Capo II – “Credito ai consumatori”, dall'art 121 all'art. 126.

Vediamo di seguito quali sono gli aspetti più rilevanti contenuti nel Testo unico bancario.

L'art. 121 introduce alcune definizioni, le più rilevanti sono:

- “**consumatore**”, una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “**contratto di credito**”, il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
- “**contratto di credito collegato**”, un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
 - il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
 - il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
- “**finanziatore**”, un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

3. Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

- **“intermediario del credito”**, gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:
 - presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
 - conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
- **“tasso annuo effettivo globale”** o **“TAEG”**, il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito.

I soggetti che possono erogare credito ai consumatori sono:

- banche;
- intermediari finanziari;
- soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica Italiana; questi possono concedere credito solo nella forma di dilazione di pagamento.

L’**art. 122** precisa l’ambito di applicazione della normativa. Tra le fattispecie escluse dall’applicazione dalla specifica normativa sul credito ai consumatori e dalle relative tutele, le più rilevanti sono:

1. contratti di somministrazione previsti da dagli art. 1559 e ss. del codice civile e contratti di appalto di cui all’art 1677 dello stesso codice civile;
2. finanziamenti di importo non inferiore a 200 € o superiore a 75.000 €;
3. finanziamenti in cui è escluso il pagamento di interessi o altri oneri e quelli che prevedono il rimborso entro 3 mesi dall’utilizzo delle somme, con commissioni che non hanno importo significativo;
4. contratti di credito garantiti da ipoteca o da garanzia analoga;

5. contratti di credito finalizzati al mantenimento di diritti di proprietà su un terreno o su un immobile progettato o costruito;
6. contratti di leasing o di locazione che non prevedono l'obbligo di acquisto dell'oggetto – deve esserci espressa clausola che in nessun momento la proprietà dell'immobile si trasferisce al locatario;
7. finanziamenti concessi da banche o imprese di investimento finalizzati ad effettuare un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari (definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché il finanziatore partecipi all'operazione.

In riferimento all'**art. 123 (Pubblicità)** esso contiene le indicazioni per una pubblicità puntuale relativa alle informazioni sul finanziamento e al contenuto minimo che deve avere ogni comunicazione commerciale relativa ai contratti di credito.

Viene espressamente chiarito che le informazioni devono essere fornite in "forma chiara, concisa e graficamente evidenziata". Si stabilisce che devono essere specificati:

- il tasso di interesse, fisso o variabile e le spese comprese nel costo totale del credito;
- l'importo totale del credito;
- il TAEG;
- l'esistenza di eventuali costi per servizi accessori necessari per ottenere il credito se non sono determinabili in anticipo (costi che quindi non sono inclusi nel TAEG);
- la durata del contratto, se a tempo determinato;
- l'importo totale dovuto dal consumatore e le singole rate.

All'**art. 124 (Obblighi precontrattuali)** sono indicate le informazioni precontrattuali che devono essere obbligatoriamente fornite al consumatore prima della sottoscrizione del contratto (prima quindi che egli sia vincolato dal contratto o da un'offerta di credito).

L'articolo specifica che devono essere forniti in maniera chiara, completa e puntuale al consumatore, in modo che quest'ultimo possa confrontare le informazioni ricevute con quelle di altre banche o intermediari finanziari. Il consumatore deve essere in grado di confrontare le varie offerte in modo da prendere una decisione consapevole.

L'articolo è strettamente collegato al successivo **124-bis** che ha per oggetto la disciplina del merito creditizio. In applicazione dell'art. 8 della Direttiva europea, l'articolo impone l'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore a cui viene fatta un'offerta di credito. Obiettivo del legislatore è stato, da un lato, cercare di evitare che vengano effettuate operazioni di credito al consumo con rischi troppo elevati e, dall'altro, evitare che il consumatore, aderendo ad una operazione di credito al consumo, si assoggetti ad un rischio eccessivo per le sue possibilità economiche tanto da non riuscire più a far fronte al pagamento delle rate, comprensive degli interessi sul finanziamento. La finalità è proprio quella di concedere credito in maniera responsabile. L'articolo obbliga il finanziatore ad effettuare una valutazione del merito creditizio del consumatore (debitore), sulla sua capacità di corrispondere gli oneri derivanti dal contratto di credito, attraverso l'acquisizione di informazioni presenti in banche dati (**art. 125**), ossia archivi di dati (credit bureau) che forniscono in tempo reale informazioni sulla storia creditizia del soggetto richiedente un credito.

Nell'**art. 125-bis (Contratti e comunicazioni)** vengono disciplinati gli aspetti formali dei contratti. Il contratto, oltre che essere sottoscritto su supporto cartaceo o altro supporto durevole, deve contenere tutte le informazioni previste ed una sua copia deve essere obbligatoriamente consegnata al cliente.

L'**art. 125-ter (Recesso del consumatore)** prevede che il consumatore possa recedere dal contratto di credito entro 14 giorni, anche senza motivazione.

L'**art. 125-quater (Contratti a tempo indeterminato)** prevede che il consumatore che ha stipulato un contratto di credito di durata indeterminata possa recedere in ogni momento, senza spese, senza alcuna penalità e senza preavviso, a meno che quest'ultimo non sia previsto contrattualmente. Il preavviso non può, in ogni caso, essere superiore ad un mese.

Diversamente il finanziatore potrà recedere, solo se espressamente previsto dal contratto, con un preavviso di almeno 2 mesi.

Nell'**art. 125-quinquies (Inadempimento del fornitore)** viene stabilito che il consumatore ha diritto di risoluzione del contratto di credito collegato qualora, in caso di inadempimento da parte del fornitore di merci o servizi, abbia inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore. L'unico limite all'azione del consumatore contro il finanziatore è di aver preventivamente e inutilmente agito nei confronti di quest'ultimo soggetto e che l'inadempimento del fornitore non sia di scarsa importanza.

L'**art. 125-sexies** contiene le disposizioni sul rimborso anticipato. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Tale indennizzo non può in ogni caso superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno.

In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.

La normativa prevede anche alcune fattispecie in cui l'indennizzo non è dovuto, tra queste il caso in cui l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.

L'articolo seguente (**125-septies, Cessione dei crediti**) specifica che il consumatore, in caso di cessione del credito o del contratto di credito, deve essere informato, "a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore". In caso di cessione, inoltre, viene enunciato che tutte le eccezioni che potevano essere fatte valere dal consumatore nei confronti del cedente, possono essere opposte al cessionario.

Gli ultimi tre articoli del Capo II sul credito ai consumatori del Testo Unico Bancario (**artt. 125-octies, 125-novies, 126**) hanno per oggetto lo sconfinamento, gli intermediari del credito e la riservatezza delle informazioni.

Figura 1.2

Quadro sinottico delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di credito ai consumatori

TITOLO VI	TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo II	Credito ai consumatori
Art. 121	Definizioni
Art. 122	Ambito di applicazione
Art. 123	Pubblicità
Art. 124	Obblighi precontrattuali
Art. 124-bis	Verifica del merito creditizio
Art. 125	Banche dati
Art. 125-bis	Contratti e comunicazioni
Art. 125-ter	Recesso del consumatore
Art. 125-quater	Contratti a tempo indeterminato
Art. 125-quinquies	Inadempimento del fornitore
Art. 125-sexies	Rimborso anticipato
Art. 125-septies	Cessione dei crediti
Art. 125-octies	Sconfinamento
Art. 125-novies	Intermediari del credito
Art. 126	Riservatezza delle informazioni

Per completare il quadro normativo nazionale, va ricordato che l'art. 43 del "Codice del consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206) contiene un esplicito rinvio al Testo unico bancario nei seguenti termini: "Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni."

1.5. Il sistema distributivo delle reti terze in Italia e gli intermediari del credito

L'art. 121, comma 1, lettera h) del Testo Unico Bancario definisce "Intermediari del credito" gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di patuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:

- presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;

Quale Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi la legge ha individuato l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM).

Prevista dal decreto legislativo n. 141 del 2010, la nascita dell'OAM ha costituito il punto di arrivo di una riforma, fortemente voluta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, introdotta dal legislatore con il recepimento della Direttiva 2008/48/CE.


Figura 1.3

Quadro sinottico delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi

TITOLO VI-BIS	AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI
Art. 128-quater	Agenti in attività finanziaria
Art. 128-quinquies	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria
Art. 128-sexies	Mediatori creditizi
Art. 128-septies	Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi
Art. 128-octies	Incompatibilità
Art. 128-novies	Dipendenti e collaboratori
Art. 128-decies	Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo
Art. 128-undecies	Organismo
Art. 128-duodecies	Disposizioni procedurali
Art. 128-terdecies	Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo
Art. 128-quaterdecies	Ristrutturazione dei crediti

Ad aprile 2022 risultavano iscritti agli elenchi tenuti dall'OAM 6482 agenti in attività finanziaria e 299 mediatori creditizi.

Figura 1.4



Fonte: rielaborazione Ufficio Studi OAM su dati degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

1.5.1 Il profilo professionale degli agenti in attività finanziaria

E' Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-*quater*, comma 1, del T.U.B.).

Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'Agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-*quater*, comma 4, del T.U.B.).

Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l'iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall'OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge, tra cui il superamento di una specifica prova d'esame.

1.5.2 Il profilo professionale dei mediatori creditizi

È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del T.U.B. con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del T.U.B.).

Gli stessi possono svolgere esclusivamente l'attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla stessa e quelle definite compatibili dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del T.U.B. e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141 del 2010).

I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del T.U.B.).


Si ricorda, inoltre, come l'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia, come tale soggetta a tutti i vincoli di legge.

Per esercitare nei confronti del pubblico l'attività di mediazione creditizia è necessario ottenere l'iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall'OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge, tra cui anche in questo caso il superamento di una specifica prova d'esame.

Dai dati diffusi dall'organismo Agenti e mediatori si evidenzia una certa frammentazione delle reti distributive terze. Oltre il 97 per cento degli agenti in attività finanziaria ha meno di 10 collaboratori.

Una minore frammentazione si evidenzia per quanto riguarda i mediatori creditizi, per i quali il numero di operatori con meno di 10 collaboratori è pari al 79 per cento.

Figura 1.5



Fonte: rielaborazione Ufficio Studi OAM su dati degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

Permane anche l'opportunità di migliorare il grado di conoscenza delle figure degli agenti e mediatori da parte dei potenziali clienti.

L'OAM ha svolto di recente un'indagine per verificare il grado di conoscenza delle figure degli agenti e mediatori da parte dei potenziali clienti dalla quale emerge che circa il 60 per cento dei consumatori ha una scarsa e limitata conoscenza dell'agente in attività finanziaria.

Da rilevare però, che in base a tale indagine coloro che hanno una adeguata e accurata conoscenza dell'agente in attività finanziaria sono per circa l'83 per cento soddisfatti e abbastanza soddisfatti.

Figura 1.6



Fonte: indagine Ufficio Studi OAM 2022

26

Interessante rilevare come tra gli iscritti all'elenco degli agenti in attività finanziaria, una quota pari all'8 per cento sia rappresentata da under 30, ossia da nativi digitali. Tale percentuale sale al 14 per cento per i collaboratori degli agenti in attività finanziaria. Dal 2019 agli inizi del 2022 il numero degli under 30 tra gli agenti in attività finanziaria è cresciuto del 20 per cento, mentre nello stesso periodo il numero degli under 30 tra i collaboratori di agenti in attività finanziaria è cresciuto del 40 per cento.

1.6 Il credito immobiliare ai consumatori

Per completare l'informazione sulle disposizioni normative in materia di finanziamenti ai consumatori, è importante ricordare che, oltre alle norme specificamente riferite al "Credito ai consumatori", il Testo unico bancario contiene anche un capo dedicato al "Credito immobiliare ai consumatori".

Le regole sul credito immobiliare ai consumatori sono state introdotte nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 20 aprile 2016, n.

72, decreto di recepimento della Direttiva 2014/17/UE (Direttiva MCD – Mortgage Credit Directive)⁴.

In particolare è stato introdotto nel Titolo VI del Testo unico bancario (relativo alla trasparenza delle condizioni contrattuali) un nuovo capo (Capo I-bis) rubricato appunto “*Credito immobiliare ai consumatori*”.

Le disposizioni hanno la finalità di:

- assicurare un’adeguata protezione dei consumatori che intendono stipulare contratti di credito immobiliare, in considerazione dell’importanza dell’impegno finanziario assunto e dei rischi connessi;
- introdurre elevati standard di professionalità degli operatori coinvolti nella promozione e nel collocamento dei contratti di credito immobiliare attraverso reti esterne, che vengono assoggettati ad un regime di vigilanza ad hoc (agenti e mediatori).

In questo caso il contratto di credito indica un contratto di credito con cui un finanziatore (*soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito*) concede o si impegna a concedere a un consumatore (*persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale*) un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria, quando il credito è garantito da un’ipoteca sul diritto di proprietà o su altro diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali o è finalizzato all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

La disciplina, pertanto, si applica ai contratti:

- garantiti da ipoteca su un immobile residenziale;
- finalizzati all’acquisto o alla conservazione del diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato.

4. Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Per lo svolgimento dell'attività di credito immobiliare ai consumatori la normativa detta una serie di regole stringenti relative alla trasparenza delle condizioni e al comportamento degli operatori a tutela dei clienti.

Sono previsti obblighi precontrattuali che impongono di:

- mettere a disposizione del consumatore un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili;
- consegnare al consumatore il P.I.E.S. (*Prospetto informativo europeo standardizzato*) contenente informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato;
- concedere al consumatore un periodo di riflessione di almeno sette giorni previa offerta vincolante formulata dal finanziatore e che deve includere la bozza del contratto di credito;
- fornire al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti.

Sempre ai fini di tutela del consumatore è da notare l'introduzione della **verifica del merito di credito**, per cui prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore deve svolgere una valutazione approfondita del merito di credito del consumatore per verificare la sua effettiva capacità, attuale e prospettica, di adempimento agli obblighi scaturenti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni relative alla situazione economica e finanziaria del consumatore, informazioni che devono essere sufficienti, proporzionate e opportunamente verificate. Tali informazioni possono essere fornite dal consumatore anche per il tramite dell'intermediario del credito ed il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore.

Infine, da sottolineare la norma sulla valutazione dei beni immobili da parte del finanziatore, che assolve a finalità di tutela tanto dei finanziatori quanto dei creditori, deve avvenire secondo standard affidabili e ciò anche quando sia condotta da soggetti terzi. La predetta valutazione deve essere imparziale, obiettiva e documentata, nonché deve essere effettuata da persone con specifici requisiti di professionalità e indipendenza rispetto al processo di commercializzazione dei contratti di credito.

Figura 1.7

Quadro sinottico delle disposizioni del Testo Unico Bancario in materia di credito immobiliare ai consumatori

TITOLO VI	TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI
Capo I-bis	Credito immobiliare ai consumatori
Art. 120-quinquies	Definizioni
Art. 120-sexies	Ambito di applicazione
Art. 120-septies	Principi generali ..
Art. 120-octies	Pubblicità
Art. 120-novies	Obblighi precontrattuali
Art. 120-decies	Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito
Art. 120-undecies	Verifica del merito creditizio
Art. 120-duodecies	Valutazione dei beni immobili
Art. 120-terdecies	Servizi di consulenza
Art. 120-quaterdecies	Finanziamenti denominati in valuta estera .
Art. 120-quinquiesdecies	Inadempimento del consumatore
Art. 120-sexiesdecies	Osservatorio del mercato immobiliare
Art. 120-septiesdecies	Remunerazioni e requisiti di professionalità
Art. 120-octiesdecies	Pratiche di commercializzazione abbinata ..
Art. 120-noviesdecies	Disposizioni applicabili

2

**Le forme di credito
ai consumatori:
da tradizione
a innovazione digitale**

2.1 I prestiti non finalizzati

L'erogazione di credito al consumo può avvenire attraverso diverse forme tecniche di finanziamento.

I prestiti non finalizzati sono forme di finanziamento concesse da banche e intermediari finanziari alla clientela al dettaglio la cui erogazione non è subordinata all'acquisto di uno specifico bene o servizio presso un rivenditore convenzionato.

Di seguito esaminiamo le caratteristiche delle principali forme di prestiti non finalizzati:

- prestito personale;
- prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione;
- apertura di credito in conto corrente;
- prestito con carta di credito revolving.

2.1.1 Prestito personale

Il prestito personale viene di norma concesso per soddisfare generiche esigenze di liquidità. Il finanziatore versa la somma al consumatore in un'unica soluzione e quest'ultimo la restituisce a rate. Per tutelarsi dal rischio di non restituzione, il finanziatore può richiedere garanzie personali quali una fideiussione e/o una polizza assicurativa.

I prestiti personali sono finanziamenti che prevedono, generalmente, un tasso di interesse fisso e un piano di rimborso a rate costanti (piano di ammortamento alla francese).

A differenza dei prestiti finalizzati, l'erogazione di un prestito personale non è vincolata ad alcun acquisto di un bene o servizio specifico. L'importo concesso può essere utilizzato dal cliente nel modo che egli ritiene più opportuno. Non vi è quindi l'intervento di un venditore convenzionato ed il soggetto che ne fa richiesta si rivolge direttamente alla banca o società finanziaria. Si tratta quindi di un finanziamento senza obbligo di destinazione.

A differenza dei mutui ipotecari (che non rientrano nel perimetro del credito al consumo così come giuridicamente definito), i prestiti personali non richiedono una garanzia su beni che possano, nell'eventualità, coprire l'insolvenza del debitore. Ciò nonostante, per limitare il rischio di insolvenza, gli istituti concedenti possono richiedere la presenza di un coobbligato (soggetto terzo che garantisca il pagamento del finanziamento – persona fisica che condivida la responsabilità del contratto di credito) o di un fideiussore (che si assuma, in caso di inadempimento del debitore, il rimborso del fido – di solito si tratta di un familiare del richiedente). Potrebbe essere avanzata la richiesta, ulteriore, di stipula di una polizza assicurativa per i casi, ad esempio, di morte o di perdita di lavoro dipendente.

I prestiti personali possono essere richiesti da qualsiasi persona fisica che dimostri un'adeguata capacità di rimborso.

Come detto, il rimborso del prestito personale è generalmente a rate costanti secondo un piano di ammortamento alla francese (quota di rimborso del capitale più bassa all'inizio e che cresce mano a mano che il debito viene restituito e quota interessi che, al contrario, è più elevata all'inizio e diminuisce nel corso dell'avanzare dell'ammortamento).. La durata del finanziamento non è fissa e varia a seconda del fido concesso e da quanto stabilito nel contratto, da 1 a 10 anni.

Da parte di alcuni intermediari finanziari, è offerta al consumatore la possibilità di richiedere formule di prestito personale flessibile, che presentano la possibilità contrattualmente prevista di sospendere temporaneamente, in caso di necessità, alcune rate, posticipandone il pagamento senza che avvengano segnalazioni come cattivi pagatori a banche dati esterne (credit bureau).

2.1.2 Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione

La legge consente ai lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e ai pensionati di restituire la somma avuta in prestito cedendo al finanziatore fino a un quinto del loro stipendio o della loro pensione.

In questo caso, il datore di lavoro o l'ente previdenziale trattengono la rata dallo stipendio o dalla pensione e la versano al finanziatore.

I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto, cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio: In questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche un contratto cosiddetto di “delegazione di pagamento”. Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto, mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento.

Chi richiede la cessione del quinto ha tutte le tutele e i diritti previsti dal credito ai consumatori, qualunque sia l'importo del finanziamento.

Originariamente, questa forma di finanziamento era stata introdotta, nel dopoguerra, solo per i dipendenti statali (D.P.R. n. 180 del 1950). Successivamente, tale strumento è stato esteso ai dipendenti delle aziende private e ai pensionati con la legge n. 80 del 2005.

Anche in questo caso siamo in presenza di un prestito personale non finalizzato, ossia non connesso all'acquisto di uno specifico bene o servizio di consumo.

34

La durata può essere di massimo 120 mesi e il rimborso, a rate, avviene con una trattenuta dell'importo (pari alla rata) dallo stipendio o dalla pensione ed è versato direttamente dal datore di lavoro o dall'istituto previdenziale al soggetto che ha erogato il finanziamento.

Il soggetto finanziatore (per i soggetti con impiego presso privati) ha anche il privilegio sul TFR, nel limite dell'importo del fido.

2.1.3 Apertura di credito in conto corrente

Con il contratto di apertura di credito, la banca si impegna a mettere a disposizione una somma sul conto corrente del cliente per un importo massimo prestabilito. Per avere tale somma a disposizione il cliente paga alla banca una commissione, mentre sulle somme utilizzate paga gli interessi indicati nel contratto. Quando il cliente restituisce in tutto o in parte la somma utilizzata con gli interessi, potrà averla nuovamente a disposizione e continuare a utilizzarla.

Nel dettaglio, quindi, il costo dell'apertura di credito in conto corrente

è dato principalmente dagli interessi sulle somme utilizzate (cosiddetti “interessi a debito”) e da una commissione che ricompensa la banca del servizio di tenere i fondi a disposizione in ogni momento. La commissione è calcolata in maniera proporzionale rispetto all’ammontare del finanziamento e alla sua durata. La sua incidenza è liberamente determinata nel contratto ma non può superare lo 0,5%, per trimestre, del fido e deve essere restituita in caso di estinzione anticipata per la parte non maturata.

Per avere più possibilità che una richiesta di apertura di credito in conto corrente vada a buon fine è necessario avere una buona posizione creditizia, ovvero; non aver tardato nel pagamento di rate di altri finanziamenti e non richiedere importi sproporzionati rispetto alla propria capacità di rimborso.

Il costo di questa forma di finanziamento può essere più oneroso di altre, innanzitutto perché consente un utilizzo flessibile del finanziamento. Inoltre, può essere assistito da garanzie personali, ovvero una fideiussione, o da una polizza assicurativa.

2.1.4 Prestito con carta di credito revolving

Con la carta di credito revolving il titolare non solo ha a disposizione uno strumento di pagamento, ma riceve anche un vero e proprio prestito, che può utilizzare per fare acquisti direttamente presso i venditori o per prelevare denaro liquido.

Il prestito si rimborsa a rate e con l’applicazione di interessi. La carta può essere utilizzata fino al raggiungimento del limite massimo (plafond) stabilito dal finanziatore. Ogni volta che, attraverso le rate, si restituisce la somma utilizzata (quota capitale), questa somma può essere nuovamente spesa utilizzando la carta. Si tratta quindi di una linea di credito in cui il fido si ricostituisce man mano che vengono effettuati i rimborsi.

I tassi di interesse sui finanziamenti concessi con carta di credito revolving sono in genere più alti rispetto alle altre forme di credito ai consumatori.

La rata minima è di solito bassa, per questo, nella documentazione informativa, occorre verificare la parte della rata (quota capitale) che contribuisce a ridurre l'importo del debito residuo. Il rischio, altrimenti, è che si allunghi di molto la durata del prestito e di conseguenza i tempi di restituzione.

A differenza delle ordinarie carte di credito a saldo, quindi, la carta di credito revolving consente al consumatore/titolare di rateizzare il pagamento dell'importo utilizzato.

Il principale vantaggio di questa carta è la possibilità di dilazionare il pagamento dell'entità utilizzata (si tratta, sostanzialmente, di un finanziamento, senza però bisogno di aprire una nuova pratica ogni volta), per contro, il principale svantaggio sono i tassi di interesse in genere più elevati che vengono applicati per coprire il rischio di credito.

2.2 Prestiti finalizzati e ruolo della distribuzione commerciale

Il prestito finalizzato, o "credito collegato", è un finanziamento Legato all'acquisto di un determinato bene o servizio, da restituire a rate. Il consumatore può ottenerlo anche direttamente presso il venditore che ha una convenzione con una o più banche o società finanziarie e di norma gestisce la pratica per loro conto.

Il contratto deve contenere la descrizione dettagliata dei beni o servizi e l'indicazione dei loro prezzi.

I prestiti finalizzati sono quindi direttamente collegati all'acquisto di un determinato bene o servizio. Invece di effettuare direttamente il pagamento al venditore, il consumatore può richiedere un finanziamento che gli consenta di rimborsare a rate il prezzo.

L'importo del prestito erogato non viene accreditato al cliente-consumatore (come nei prestiti personali), ma direttamente soggetto venditore del bene o del servizio. Vi è un rapporto trilaterale, tre soggetti che si relazionano: consumatore, venditore convenzionato e banca o intermediario finanziario. Al momento della vendita vengono stipulati due contratti: il contratto di acquisto (tra cliente e rivenditore) e il contratto di finanziamento (tra cliente e intermediario finanziario).

Molto spesso la concessione del fido avviene simultaneamente all'acquisto del bene/servizio di consumo e non vengono richieste al consumatore particolari garanzie. In ogni caso, prima della concessione viene fatto un controllo dei credit bureau (data base che contengono informazioni sul comportamento finanziario dei vari soggetti), la sua situazione creditizia e se percepisce un reddito – il credito concesso deve essere sostenibile dal reddito del soggetto che ne fa richiesta). Al momento della richiesta di un prestito finalizzato devono essere di norma presentati dal soggetto che lo richiede un documento identificativo valido, il codice fiscale e una copia della busta paga o della dichiarazione dei redditi).

Per quanto riguarda le modalità di rimborso di tale fido, avviene solitamente in forma rateale: il cliente rimborsa l'importo convenuto (la somma finanziata maggiorata degli interessi) alle scadenze e le modalità stabilite nel contratto, di solito mensili. Prevedono un tasso di interesse fisso (dato dal TAEG e dal TAN), ma può anche essere erogato a tasso zero (quando le uniche spese aggiuntive da rimborsare a carico del cliente sono le spese di istruttoria), mentre di norma gli altri costi del finanziamento vengono sostenuti dal venditore a scopo promozionale.

2.3 Il “Buy now pay later”

Anche nell'ambito del credito al consumo, l'innovazione digitale è divenuta sempre più una necessità e un'opportunità per tutti gli attori del settore finanziario ed il digitale sta dando vita a nuove relazioni in un ecosistema in fermento. Il fenomeno ha registrato un'ulteriore accelerazione anche a seguito della crisi pandemica,

Negli anni più recenti i consumatori italiani hanno infatti dimostrato una maggiore tendenza all'utilizzo di strumenti digitali in ambito finanziario, con una forte propensione a sperimentare sia nuovi servizi innovativi che attori alternativi. La posizione di vantaggio di banche e intermediari finanziari tradizionali non risulta essere ancora stata significativamente intaccata, ma non è immune alla competizione di attori emergenti.

Nel composito mondo dei pagamenti digitali si sta sempre più diffondendo una nuova modalità: il Buy now pay later (BNPL), ovvero il finanziamento a breve termine che consente di acquistare ora e pagare in futuro, di solito senza interessi. Nella diffusione del fenomeno ha giocato un ruolo determinante la pandemia, che ha impresso un'accelerazione a pagamenti digitali ed e-commerce e, allo stesso tempo, ha contribuito ad alimentare un clima di incertezza economica e sociale.

Start-up e società innovative che offrono servizi Buy now, pay later stanno crescendo. E il trend sembra destinato a crescere ulteriormente: secondo la società di consulenza Kaleido Intelligence, entro il 2025 si assisterà a un aumento del 92% della spesa dei consumatori globali che utilizzano questo tipo di finanziamenti solo su canali di e-commerce, per un valore che si stima passerà dai 353 miliardi di dollari registrati nel 2019 ad almeno 680 miliardi di dollari.

Vediamo dunque cos'è e come funziona il BNPL, quali vantaggi, ma anche quali svantaggi può comportare questo modello per il cliente.

Il Buy now pay later è un tipo di finanziamento a breve termine che consente ai consumatori di effettuare acquisti e pagarli in una data futura, spesso senza interessi. Definiti anche prestiti rateali, i BNPL stanno diventando un'opzione di pagamento sempre più diffusa. Il modello di rateizzazione degli acquisti online è oggi messo a disposizione dei clienti con l'obiettivo di incentivare i consumi ed offrire soluzioni di pagamento alternative e più flessibili.

È il fornitore di pagamenti a stringere un accordo con il fornitore di beni o servizi e a pagare l'intero l'importo dell'ordine al momento dell'acquisto da parte del cliente. Per il merchant il vantaggio sta principalmente nella possibilità di scongiurare l'abbandono del carrello e nella fidelizzazione del cliente, per i consumatori è evidente l'opportunità di poter dilazionare la propria spesa nel tempo.

Sono perciò sempre più numerose le società che offrono servizi di BNPL nel mondo. Ecco alcuni dei principali nomi: Affirm (Usa); l'australiana Afterpay (acquisita di recente da Square); Four (Usa); la fintech svedese Klarna; la giapponese Paidy, acquistata da PayPal, che comunque aveva già introdotto un proprio programma di prestito rateale; Scalapay; Sezzle (Stati Uniti); Zip (ex Quadpay). Anche alcuni emittenti di carte di credito, come Chase e American Express, hanno istituito meccanismi di finanziamento analoghi.

Come funziona il Buy now pay later (BNPL)

Il business model del Buy now pay later si fonda sul principio di permettere l'acquisto a rate di un bene o di un servizio, eseguendo la procedura direttamente sul sito del venditore. E' possibile suddividere il totale della spesa dalle 3 alle 4 rate, di pari entità e senza l'applicazione di interessi.

In particolare, ciò che rende questo sistema innovativo è l'importo degli acquisti. Il principio del compra ora e paghi dopo si applica anche a somme che sono inferiori ai 100 euro. E' possibile quindi dilazionare il pagamento se si effettua una spesa di 50€ o di 60€, fino a un massimo di 3.000€.

I soggetti interessati sono tre:

- società che fornisce il servizio di Buy now pay later;
- venditore, in questo caso l'e-commerce;
- consumatore.

Se si desidera acquistare un prodotto su un sito e-commerce, è sufficiente selezionare il bene a cui si è interessati e inserirlo nel carrello. A questo punto, si entrerà nella sezione del check-out del negozio online e, tra le diverse voci, selezionare l'icona apposita.

Si è quindi indirizzati alla piattaforma di una delle società erogatrici del servizio Buy now pay later e dove si può scegliere il numero di rate da dilazionare. Per attivare il servizio si dovrà effettuare un primo pagamento, che normalmente corrisponde a circa il 25% dell'intera somma.

Il vantaggio di questo sistema è quello di poter pagare immediatamente il bene che si sta acquistando. Infatti, la società BNPL pagherà l'intero valore al venditore, mentre il consumatore potrà affrontare delle comode rate. Il sistema è progettato per essere molto intuitivo per il consumatore.

Per utilizzare i servizi di BNPL è necessario registrarsi presso il fornitore del servizio e creare un conto pagamento associato all'account. Sono accettate le principali carte prepagate e carte di credito e debito. Occorre però ricordare che, in caso di mancato pagamento o pagamento in ritardo della rata, si devono pagare delle commissioni.

In un contesto sempre più condizionato dai molteplici fattori di incertezza, dal rialzo dell'inflazione, dei tassi e dei costi dell'energia, la formula "compra ora e paga dopo" rappresenta una nuova opzione a disposizione dei consumatori, che sta crescendo in modo consistente, spinta anche dal costante aumento dell'e-commerce, ma che trova applicazione anche nei negozi tradizionali.


Figura 2.1

DIFFERENZE DEL CONSUMO E BUY NOW PAY LATER		
CREDITO AL CONSUMO	VS.	BNPL
Finanziamento di un acquisto	DEFINIZIONE	Pagamento a rate
Pagato dal cliente (TAN, TAEG)	COSTO	Pagato dal merchant
Alto (es. Auto)	TICKET MEDIO	Basso (es. Fashion)

In base alle rilevazioni dell'Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, per quanto riguarda l'utilizzo della formula BNPL nei negozi fisici, oltre un terzo si affidano a QR code a barcode. Cominciano ad essere presenti (15%) modalità di pagamento rateale basate su carte di pagamento emesse da BNPL provider.

Figura 2.2

Le modalità del BNPL in negozio



Fonte: Osservatorio Digital Innovation e Osservatorio Innovative Payments 2021, Politecnico di Milano

Vantaggi del “Compra ora paga dopo”

Buy Now Pay Later presenta una serie di vantaggi, ma anche qualche svantaggio. Vediamoli insieme.

Vantaggi per il cliente

- un'autorizzazione immediata al pagamento differito;
- la divisione in rate del pagamento (in genere tre o quattro);
- l'assenza di interessi (se il cliente rispetta la tempistica dei pagamenti);
- l'utilità in caso di acquisti imprevisti o di emergenza.

Il vantaggio per il merchant è rappresentato dall'incasso immediato del totale della vendita, incasso a cui viene applicata una commissione variabile gestita dal fornitore del pagamento.

In tema di svantaggi del “Compra ora paga dopo” non si possono sottovalutare i possibili rischi di questo tipologia di credito al consumo. Tra questi:

- la tendenza, da parte del cliente, a comprare cose che non servono davvero e a fare acquisti impulsivi;
- la difficoltà nell'ottenere un rimborso se il prodotto non arriva o è difettoso, perché in questo caso è necessario interagire sia con il rivenditore, sia con il servizio BNPL;
- l'accresciuta difficoltà a monitorare le proprie spese se non si tiene sotto controllo il budget personale nel suo complesso.

Si ritiene perciò che si rendano necessarie regole chiare per garantire che il credito a breve termine sia offerto in modo responsabile, soprattutto in un momento come questo di crescente inflazione e sia scongiurata la tendenza ad accumulare debiti inducendo le persone a spendere di più di quanto possono permettersi, anche se si tratta di cifre contenute⁵.

5. Harvard Kennedy school Mossavar-Rahmani Center for Business & Government Grow Now, Regulate Later? Regulation urgently needed to support transparency and sustainable growth for Buy-Now, Pay-Later, April 2022.

Al momento, la regolamentazione di riferimento nei paesi dell'Unione europea è quella contenuta nella direttiva (UE) 2015/2366, che regola servizi di pagamento, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica.

Ciò significa che tutti gli intermediari che forniscono tale servizio, devono essere autorizzati ad operare dalla Banca d'Italia o da altra analoga autorità finanziaria dei Paesi dell'Unione europea.

Il tema dell'inserimento dell'attività Buy now pay later nell'ambito della normativa sul credito ai consumatori è attualmente oggetto di discussione nell'ambito dei lavori che Commissione, Consiglio e Parlamento stanno portando avanti per la ridefinizione della attuale direttiva 2008/48/CE.

2.4 La percezione del Buy Now Pay Later e il profilo degli utenti in Italia.


Il Buy Now Pay Later (BNPL) è la nuova modalità di pagamento dilazionato che, anche a seguito della pandemia e del costante aumento delle vendite online negli ultimi anni, registra nel mercato dell'e-commerce tassi di crescita della domanda sensibilmente maggiori rispetto alle forme di credito al consumo finalizzato.

CRIF, SDA Bocconi e Assofin hanno di recente condotto un'indagine sulla percezione del Buy Now Pay Later e il profilo degli utenti in Italia⁶.

La ricerca è stata condotta da BVA Doxa nel 2022 su un campione rappresentativo della popolazione italiana per indagare la percezione del BNPL tra i consumatori e per delineare il profilo degli utilizzatori.

6. Ricerca CRIF - SDA Bocconi – Assofin. “Gli strumenti di pagamento *credit based*: il Buy Now Pay Later” presentata in occasione del CRIF Finance Meeting.

Figura 2.3
BNPL e prezzi d'acquisto del prodotto/servizio




Fonte: CRIF – SDA Bocconi – Assofin, “Gli strumenti di pagamento credit based: il Buy Now Pay Later”

Dall'indagine è risultato che il 31,8% degli utenti BNPL lo utilizza per fare acquisti di importo al di sotto dei 300 €:

- il 71% degli utenti BNPL lo utilizza prevalentemente perché è un servizio comodo e gratuito;
- il 79% degli utenti considera il BNPL come un pagamento dilazionato e non come un finanziamento;
- il 44,3% degli utenti non percepisce l'utilizzo del BNPL come una possibile minaccia al proprio equilibrio economico-patrimoniale;
- nel 63,2% dei casi l'ammontare totale delle rate da restituire a fronte dell'utilizzo del BNPL è inferiore al 5% del reddito mensile.

In questo scenario, è interessante osservare come il BNPL sia percepito dagli utenti come un pagamento dilazionato e non come un finanziamento e sia utilizzato per fare acquisti di importo non elevato, prevalentemente perché comodo e gratuito.


Figura 2.4
BNPL e motivazioni di utilizzo



Fonte: CRIF – SDA Bocconi – Assofin, “Gli strumenti di pagamento credit based: il Buy Now Pay Later”

Da un punto di vista di incidenza del BNPL sul reddito, la maggioranza degli utenti del BNPL (il 63,2% del totale) dichiara che l'ammontare totale delle rate che dovranno restituire a fronte dell'utilizzo del BNPL è inferiore al 5% del reddito mensile. Il 16,9% del totale si colloca invece tra il 5% e il 10% del reddito mensile, il 9,0% è tra il 10% e il 20% del reddito mensile mentre solamente il 4% degli utilizzatori dichiara che l'ammontare totale delle rate che dovranno restituire a fronte dell'utilizzo del BNPL è superiore al 20% del reddito mensile. Il restante 7,0% dichiara di non saperlo.

Figura 2.5
BNPL e incidenza sul reddito mensile



Fonte: CRIF – SDA Bocconi – Assofin, “Gli strumenti di pagamento credit based: il Buy Now Pay Later”

Un altro dato interessante da analizzare riguarda la frequenza con cui gli utenti ricorrono a questa forma di pagamento. Il 46,8% degli utenti dichiara di aver utilizzato il BNPL dalle due alle quattro volte. Il 28,9% una sola volta, il 10,4% dalle cinque alle sei volte e il 13,9% più di sei volte.

Inoltre, il 63% degli utilizzatori ha provveduto o sta provvedendo al pagamento delle rate secondo le scadenze previste; il rimanente 37% dichiara di aver già terminato i pagamenti.

3

**L'espansione del credito
al consumo ed i suoi drivers
nell'Eurozona e in Italia**

3.1 Attività e passività finanziarie delle famiglie in Italia

Nel 2021, secondo le stime di Banca d'Italia contenute nella Relazione annuale presentata il 31 maggio 2022, la ricchezza totale netta delle famiglie italiane, ossia il valore delle attività finanziarie e di quelle reali, al netto delle passività, è cresciuta del 3 per cento, raggiungendo un importo totale di circa 10.449 miliardi di euro (8,7 volte il reddito disponibile)⁷.

Per quanto riguarda le attività finanziarie, nel 2021 le famiglie hanno continuato ad orientarsi verso prodotti finanziari a basso rischio: sono proseguite le vendite nette di obbligazioni e di azioni, mentre sono cresciuti i depositi a vista. Nel 2021 gli acquisti di prodotti offerti da investitori istituzionali sono ulteriormente aumentati: gli strumenti del risparmio gestito rappresentano il 34 per cento della ricchezza finanziaria, un valore superiore di 12 punti percentuali a quello di dieci anni fa e ormai in linea con la media dell'area dell'euro.

All'espansione di questa componente hanno contribuito in larga parte le sottoscrizioni di quote di fondi comuni e di polizze assicurative, la cui incidenza sul totale delle attività finanziarie è salita, rispettivamente, al 15 e al 17 per cento (8 e 12 per cento nel 2011); rimane invece limitata la quota di investimenti gestita dai fondi pensione (meno del 3 per cento).

7. Banca d'Italia, Relazione annuale 2021 presentata il 31 maggio 2022


Figura 3.1
Attività finanziarie delle famiglie

Attività	Consistenze al 31.12.2021	Percentuale sul totale attività 2020	Percentuale sul totale attività 2021
Biglietti e monete	200.683	3,8	3,8
Depositi	1.428.435	27,8	27,2
<i>di cui Italiani</i>	1.397.056	27,1	26,6
<i>di cui Esteri</i>	31.379	0,6	0,6
Titoli obbligazionari	233.220	5,3	4,4
<i>di cui Italiani</i>	164.876	3,8	3,1
<i>pubblici</i>	121.634	2,7	2,3
<i>bancari</i>	29.996	0,7	0,6
<i>di cui esteri</i>	68.343	1,6	1,3
Quote di fondi comuni	771.061	13,8	14,7
Azioni e partecipazioni	1.251.471	22,4	23,8
Assicurazioni, fondi pensione e TFR	1.213.808	24,0	23,1
<i>di cui: riserve ramo vita</i>	886.716	17,6	16,9
Altre attività emesse dai residenti	157.356	2,9	3,0
Totale attività	5.256.034	100,0	100,0

Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia - Relazione annuale 2021 presentata il 31 maggio 2022.

Una comparazione relativa alla composizione del portafoglio delle attività finanziarie delle famiglie in Italia, Francia Germania, Spagna è riportata in Figura 3.2.

Figura 3.2
Confronto internazionale attività finanziarie delle famiglie
(valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni su dati Banca d'Italia e BCE con riferimento ai dati per l'Italia.

3.2 L'indebitamento delle famiglie in Italia

In Italia nel 2021 i debiti delle famiglie verso banche e società finanziarie sono cresciuti del 4,3 per cento: alla fine dell'anno essi risultavano pari al 64,6 per cento del reddito disponibile.

Figura 3.3
Passività finanziarie delle famiglie

PASSIVITÀ	Consistenze al 31.12.2021	Percentuale sul totale passività 2020	Percentuale sul totale passività 2021
Debiti a breve termine (1)	46.101	4,3	4,6
<i>di cui: bancari</i>	42.747	4,0	4,3
Debiti a medio e a lungo termine (2)	727.711	72,9	72,7
<i>di cui: bancari</i>	620.128	62,3	61,9
Altre passività (3)	227.815	22,8	22,7
Totale passività	1.001.627	100,0	100,0

(1) *Includono anche i finanziamenti da società di factoring.*

(2) *Includono anche i prestiti cartolarizzati, i finanziamenti da società di leasing, il credito al consumo da società finanziarie e prestiti da altri residenti.*

(3) *Debiti commerciali, fondi di quiescenza e altre partite minori.*


Fonte: Elaborazione su dati Banca d'Italia - Relazione annuale 2021

Negli scorsi anni la partecipazione al mercato del credito per l'acquisto di abitazioni si è rafforzata soprattutto tra le famiglie finanziariamente più solide: secondo i dati dell'ultima indagine sui bilanci delle famiglie italiane realizzata dalla stessa Banca d'Italia⁸, tra il 2016 e il 2020 la quota dei nuclei titolari di un mutuo è passata dal 15 al 20 per cento per quelli appartenenti al quarto più elevato della distribuzione del reddito equivalente, mentre la stessa quota è rimasta stabile per le famiglie con reddito inferiore alla mediana; ciò riflette anche una selezione prudente da parte degli intermediari che, assieme alle misure di sostegno pubblico, ha inciso positivamente sulla qualità del credito.

Nel 2021, l'indebitamento per finalità di consumo è tornato a crescere dopo la pausa registrata nel 2020, sia pure a tassi significativamente più bassi rispetto al periodo precedente lo scoppio della pandemia (3,1 per cento, a fronte dell'8,5 osservato alla fine del 2019).

8. Banca d'Italia. Indagine a sui bilanci delle famiglie italiane 2020

Figura 3.4
Indebitamento delle famiglie in Italia



Fonte: Banca d'Italia - Relazione annuale 2021

Le aspettative delle famiglie sono poi peggiorate a seguito degli eventi geopolitici del 2022. Quasi un terzo degli intervistati in marzo nell'ambito della rilevazione Consumer Expectations Survey (CES) della Banca centrale europea prevedeva un deterioramento delle condizioni di accesso al credito nei dodici mesi successivi; a fronte di una maggiore incertezza connessa con la dinamica dell'inflazione e gli sviluppi delle tensioni geopolitiche, la quota di famiglie che dichiarava di volere effettuare acquisti di beni durevoli si era ridotta di 5 punti percentuali, al 31 per cento, rispetto alla fine del 2021.

3.3 I principali trend del credito al consumo nell'Eurozona

In base ad alcuni confronti internazionali presentati dall'Associazione Bancaria Italiana al Convegno Credito al credito 2022, l'Italia rimane un Paese in cui il settore privato è tendenzialmente meno indebitato rispetto ad altri Paesi europei, sia in valore assoluto, che in percentuale rispetto al PIL. Si registrano anche caratteristiche diverse per quanto riguarda la composizione dell'indebitamento delle famiglie.

E' interessante osservare la comparazione dei debiti finanziari delle famiglie nell'area dell'euro in percentuale sul reddito disponibile lordo.

In Italia nel 2021:

- il credito al consumo rappresentava il 13 per cento del reddito disponibile lordo (era il 10 per cento nel 2008);
- i debiti per l'acquisto di abitazioni rappresentavano il 35 per cento del reddito disponibile lordo (erano il 30 per cento nel 2008);
- altri debiti finanziari delle famiglie erano il 17 per cento del reddito nel 2021 (rispetto al 16 per cento del 2008).

Complessivamente l'indebitamento delle famiglie era pari a circa il 65 per cento del reddito disponibile lordo.

In Germania:

- il credito al consumo rappresentava il 9 per cento del reddito disponibile lordo (era l'11 per cento nel 2008);
- i debiti per l'acquisto di abitazioni rappresentavano il 66 per cento del reddito disponibile lordo (era il 59 per cento nel 2008);
- gli altri debiti erano il 17 per cento nel 2021, rispetto al 24 per cento del 2008.

In Francia:

- il credito al consumo era l'11 per cento nel 2021 (era il 12 per cento nel 2008);
- i debiti per l'acquisto di abitazioni nel 2021 rappresentavano il 76 per cento del reddito disponibile lordo (erano il 54 per cento nel 2008):


- altri debiti erano il 14. per cento nel 2021 rispetto al 10 per cento nel 2008.

In Spagna:

- il credito al consumo era il 12 per cento nel 2021 (era il 15. per cento nel 2008);
- i debiti per l'acquisto di abitazioni nel 2021 rappresentavano il 68 per cento del reddito disponibile lordo (era il 95 per cento nel 2008);
- gli altri debiti erano il 14 per cento nel 2021, rispetto al 23 per cento nel 2008.

Figura 3.5

Debiti finanziari delle famiglie nell'area dell'euro, Francia, Germania, Italia, Spagna



Fonte: Associazione Bancaria Italiana

3.4 Dati e tendenze del mercato del credito al consumo in Italia

Secondo le principali evidenze che emergono dalla 52^a edizione dell'Osservatorio sul Credito al Dettaglio realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia presentato a giugno 2022, dopo il rimbalzo del 2021, nei primi tre mesi del 2022 è proseguito il trend di crescita delle erogazioni di credito al consumo, riducendo il gap con i volumi pre-pandemia⁹.

Nel corso del 2021, il credito al consumo ha mostrato una progressiva riduzione del gap rispetto ai volumi pre-pandemia che si è accentuato nel quarto trimestre. Il trend positivo è proseguito nel primo trimestre 2022 (+11%), grazie anche al confronto con i volumi modesti erogati nel primo trimestre 2021.

Nel dettaglio, i prestiti personali che avevano risentito più di altri prodotti della crisi innescata dalla pandemia, evidenziano una forte crescita nei primi tre mesi del 2022 (+33%), che riporta i volumi sui valori pre-Covid.

Anche per i finanziamenti finalizzati all'acquisto di altri beni/servizi (destinati a sostenere le vendite di settori merceologici quali arredo, elettronica ed elettrodomestici, energie rinnovabili, ciclomotori e altri beni e servizi finanziabili) nel corso del primo trimestre del 2022 l'evoluzione è positiva (+8.1%), sebbene in rallentamento rispetto al 2021 (+14.9%) per via principalmente della minore crescita dei finanziamenti per elettronica/elettrodomestici. All'interno dell'aggregato hanno mostrato più vivacità i prestiti destinati ad acquisto di mobili/arredamento, legati alle nuove esigenze abitative e quelli finalizzati ad acquisti di ciclomotori, grazie anche al sostegno degli ecoincentivi.

I finanziamenti finalizzati all'acquisto di auto e moto, invece, dopo aver chiuso il 2021 in crescita a doppia cifra rispetto al 2020 (+14.1%), nel primo trimestre 2022 evidenziano un calo consistente (-9.5%), penalizzati dalla crisi della supply chain, dall'incremento dei costi delle materie prime sul mercato dell'auto nuova e dall'aumento del valore dell'usato.

9. Assofin, CRIF, Prometeia - L'andamento del mercato del credito al consumo in Italia 52^a edizione dell'Osservatorio sul Credito al Dettaglio.

Evoluzione positiva per i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione (+8.6% a fine 2021, +4.1% nel I° trimestre 2022).

La ripresa è stata trainata dalle erogazioni ai dipendenti pubblici nel 2021, mentre nei primi tre mesi del 2022 in prevalenza dalle erogazioni destinate ai dipendenti privati e ai pensionati.

Infine, gli utilizzi rateizzati delle carte opzione/rateali, dopo due anni di calo, segnano nei primi tre mesi 2022 un incremento del +13.3%, che tuttavia non li riporta ai volumi pre-crisi.

Per quanto riguarda i canali di distribuzione del credito alle famiglie, si consolidano le tendenze innescate dalla pandemia che vedono crescere l'incidenza degli intermediari del credito (agenti e broker, anche online) e dei canali digitali diretti, a fronte di una clientela più incline all'utilizzo del web per sottoscrivere un contratto di finanziamento per un prestito personale o a sostegno dell'e-commerce.

Per quanto riguarda le previsioni sull'andamento del settore, nella 52^a edizione dell'Osservatorio Assofin-CRIF-Prometeia si evidenzia come gli effetti di una elevata inflazione, ormai non solo sulla componente energetica, e il peggioramento del potere di acquisto delle famiglie condizioneranno soprattutto quelle più vicine al vincolo di bilancio, ma nell'insieme l'impatto sulla crescita del credito è previsto in misura limitata.

Il credito al consumo sarà più penalizzato dal contesto di maggiore incertezza e dal contenimento dei consumi, mostrando una crescita modesta soprattutto nel comparto dei prestiti finalizzati. La crescita del credito alle famiglie nel complesso è prevista in consolidamento intorno al 3% medio annuo nel biennio 2023-2024 (in termini di consistenze).

L'integrazione dei criteri ESG (criteri di Environmental, Social and Governance) nelle strategie di offerta è ritenuta una delle principali sfide che l'industria del credito al consumo dovrà affrontare. In prospettiva, l'incentivo all'efficientamento energetico delle attività retail diventerà sempre più importante per il sistema finanziario, che dovrà trovarsi pronto quando nel 2024 gli operatori del settore dovranno adempiere ai nuovi obblighi di compliance e fornire indicazioni sulle attività in portafoglio considerate ecosostenibili.

Inoltre, gli intermediari finanziari dovranno destinare risorse agli investimenti in tecnologia e formazione per completare il percorso di digitalizzazione, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme online per la

concessione di prestiti e competere in un contesto reso più complesso anche dalla presenza di operatori non tradizionali.

3.5 I drivers evolutivi tra sostegno ai consumi e responsible lending

Gli eventi di portata straordinaria che hanno caratterizzato gli anni più recenti sono destinati a indurre cambiamenti nello stile di vita e nel profilo dei consumi che si protrarranno nel tempo.

In termini di canali di acquisto di beni e servizi è facilmente prevedibile una ulteriore forte crescita dell'e-commerce e dell'home-delivery, facilitati anche da una maggiore propensione all'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. E' probabile un impulso del noleggio a lungo termine, non solo nel mondo automotive.

Nell'ambito del credito al consumo, durante la pandemia gli operatori dotati di modalità di gestione remota hanno evidenziato maggiore resilienza. E' da ritenere che tale modalità diventerà fattore competitivo fondamentale nel prossimo futuro. Ci si attende quindi una forte spinta dei modelli di digital lending, sia con iniziative di singoli operatori, sia con un'accelerazione di interventi di innovazione al livello di sistema. Si aprono nuove opportunità per i modelli evoluti di gestione integrata digitale, oltre a soluzioni mirate di finanziamento dell'e-commerce, anche con nuove soluzioni tecnologiche fintech.

Le prospettive di sviluppo e innovazione riguardano sia il fronte dell'interazione con il cliente, sia la gestione operativa e amministrativa remota (riconoscimento a distanza, firma digitale), nel mantenimento dei più alti standard di gestione del rischio e security.

Responsible lending.

Per quanto riguarda il lato della domanda, in una fase in cui i fenomeni economici e geopolitici in corso contribuiscono ad aumentare la fragilità finanziaria ed il fabbisogno di liquidità delle famiglie, è ancor più importante rafforzare l'educazione finanziaria e l'adozione dei principi di credito responsabile, anche al fine di limitare i rischi di sovraindebitamento.

A tal fine negli ultimi anni sono state avviate diverse iniziative da parte del Regolatore, delle Associazioni di Categoria degli intermediari e dei principali operatori del settore.

Possibili evoluzioni della struttura dell'industry.

Il calo delle erogazioni avvenuto durante i periodi più difficili della pandemia è in fase di recupero, ma con gradualità ed in parallelo l'aumento del costo del rischio aumenterà le pressioni sulla redditività del settore del credito al consumo.

Grandi e piccoli operatori finanziari saranno nelle condizioni di rivedere le scelte di posizionamento strategico nel settore. Potrebbero aprirsi opportunità per la nascita di nuovi operatori con modelli innovativi e "agili", in particolare nei business specializzati.

Al tempo stesso è prevedibile un rafforzamento del ruolo di servicers specializzati nelle diverse fasi della catena del valore del credito, pre e post erogazione, incluse le fasi di gestione del deteriorato.

Risulta ora vitale il rafforzamento del monitoraggio e della gestione integrata del credito fin dai primi segnali di anomalia, al fine di tutelare la qualità dei portafogli creditizi.

Le nuove condizioni di mercato richiederanno dunque maggiori capacità e competenze di gestione anticipata/integrata del credito retail a presidio della qualità del credito e degli equilibri patrimoniali di banche e intermediari finanziari. Tale rafforzamento che già risultava opportuno nei periodi pre-crisi, spinto anche dai recenti cambiamenti dei principi contabili e regolamentari; nel prossimo futuro potrebbe dimostrarsi "vitale" per il sistema dell'offerta.

4

**Verso una modifica
della direttiva europea**

4.1 La valutazione di efficacia della Direttiva 2008/48/CE

La direttiva 2008/48/CE, attualmente in vigore e relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha inteso stabilire un quadro armonizzato nell'Unione europea, allo scopo di agevolare la creazione di un mercato interno del credito al consumo ben funzionante e di fornire un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di garantire la loro fiducia.

Dopo alcuni anni dalla sua entrata in vigore, tale direttiva è stata sottoposta alla valutazione cosiddetta REFIT (Regulatory fitness and performance programme), ossia al programma di controllo effettuato dalla Commissione europea sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione UE.

Tale programma di controllo intende fare in modo che le normative dell'Unione europea producano gli obiettivi che si prefiggono, con un costo minimo, a vantaggio di cittadini e imprese.

La Commissione presenta ogni anno una panoramica degli sforzi compiuti per la semplificazione e la riduzione degli oneri e controlla regolarmente i progressi nel quadro di valutazione REFIT.

L'analisi condotta sulla direttiva 2008/48/CE e pubblicata nel 2020¹⁰ ha rilevato che gli obiettivi che tale direttiva si prefiggeva al momento della sua emanazione nel 2008, vale a dire garantire standard elevati di protezione dei consumatori e promuovere lo sviluppo di un mercato interno del credito al consumo, sono ancora pertinenti ma, nel contesto di un panorama normativo che continua ad essere significativamente frammentato nell'UE, sono stati raggiunti solo in parte.

La frammentazione, unitamente all'incertezza giuridica dovuta alla formulazione imprecisa di alcune disposizioni della direttiva, ostacola il corretto funzionamento del mercato interno del credito al consumo e non garantisce un livello costantemente elevato di protezione dei consumatori.

10. Documento di lavoro dei servizi della Commissione Valutazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, Bruxelles, 5 novembre 2020, SWD(2020) 254 final.

Inoltre, dall'adozione della direttiva nel 2008, la digitalizzazione ha profondamente modificato il processo decisionale e le abitudini dei consumatori in generale, che ora desiderano un processo più agevole e più rapido per ottenere il credito e spesso operano online.

Ciò si ripercuote anche sul settore dei prestiti, che si sta progressivamente digitalizzando. I nuovi operatori del mercato, come le piattaforme di prestiti peer-to-peer, offrono contratti di credito in diverse forme. Sono apparsi nuovi prodotti, come il credito a breve termine (es. Buy now pay later - BNPL).

La digitalizzazione ha inoltre introdotto nuovi modi per divulgare le informazioni in formato digitale e valutare il merito creditizio dei consumatori, con l'utilizzazione di sistemi decisionali automatizzati e dati non tradizionali.

Peraltro la crisi da COVID-19 e le conseguenti misure restrittive hanno perturbato l'economia dell'Unione europea e hanno avuto un impatto significativo sul mercato del credito e sui consumatori, rendendo molte famiglie dell'UE finanziariamente più vulnerabili.

Sulle base delle analisi e verifiche effettuate sulla normativa in vigore, la Commissione ha ritenuto necessario un riesame della direttiva sul credito al consumo.

4.2 La proposta di modifica della Direttiva presentata dalla Commissione UE

Il 30 giugno 2021 la Commissione UE ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti ai consumatori finalizzata a sostituire la direttiva 2008/48/CE¹¹.

La proposta si basa sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e mira a garantire un livello più elevato di protezione dei consumatori nella concessione dei crediti al consumo,

11. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti ai consumatori finalizzata a sostituire la direttiva 2008/48/CE, COM(2021) 347 final del 30 giugno 2021.

creare un quadro giuridico più armonizzato a livello dell'Unione, facilitare l'erogazione transfrontaliera di credito al consumo e rafforzare la competitività del mercato interno. Va rilevato che tutto ciò è in linea anche con gli obiettivi originari della direttiva.

L'opzione prescelta con la proposta presentata nel giugno 2021 consiste in una modifica della direttiva per includervi nuove disposizioni.

Riassumendo sinteticamente i principali elementi dell'opzione prescelta, si rileva che la proposta intende includere delle seguenti misure:

- estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai prestiti di importo inferiore a 200 EUR, ai crediti senza interessi, a tutte le concessioni di scoperto e a tutti i contratti di leasing, nonché ai contratti di credito conclusi tramite piattaforme di prestito peer-to-peer;
- modifica della definizione di vari termini chiave;
- fornitura di spiegazioni adeguate ai consumatori;
- riduzione della quantità di informazioni da fornire ai consumatori nella pubblicità, incentrandosi su informazioni chiave quando sono fornite attraverso determinati canali;
- maggiori dettagli su come e quando le informazioni precontrattuali vengono presentate ai consumatori, per garantire che siano fornite in modo più efficace;
- standard in materia di servizi di consulenza;
- divieto di vendita non sollecitata di prodotti di credito;
- introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di fissare limiti sui tassi di interesse, sul tasso annuo effettivo globale o sul costo totale del credito;
- definizione di norme di comportamento e obbligo per i fornitori di credito e gli intermediari del credito di garantire che il personale disponga di competenze e conoscenze adeguate;
- indicazione che le valutazioni del merito creditizio dovrebbero essere effettuate sulla base di informazioni necessarie, sufficienti e proporzionate sulla situazione finanziaria ed economica;
- disposizione sull'uso di fonti alternative di dati per effettuare valutazioni del merito creditizio conformemente ai principi del regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati;

- obbligo per gli Stati membri di promuovere l'educazione finanziaria;
- obbligo per gli Stati membri di adottare misure volte a incoraggiare i creditori a esercitare un ragionevole grado di tolleranza;
- rafforzamento della disponibilità di servizi di consulenza in materia di debito.

La proposta intende semplificare alcuni requisiti in materia di informazione e mira ad adeguare tali requisiti all'uso digitale. Ad esempio, la proposta intende ridurre i costi pubblicitari per i fornitori di credito/intermediari su determinati mezzi di comunicazione, ad esempio la radio, garantendo al contempo che i consumatori ricevano informazioni più chiare e più facili da recepire e comprendere.

4.3 Il parere del Comitato economico e sociale

Anche il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha sottolineato la presenza di alcune criticità nel complesso dell'attuale disciplina. In particolare il CESE è intervenuto con uno specifico parere del 21 ottobre 2021, sulla proposta di nuova Direttiva¹².

Il CESE accoglie con favore l'aggiornamento della normativa in materia di prestiti ai consumatori, ma sottolinea che vi sono ancora degli ambiti in cui la direttiva proposta dovrebbe essere più ambiziosa.

Il CESE ritiene che le soluzioni previste debbano concentrarsi maggiormente sull'impatto della digitalizzazione, sul maggior uso dei dispositivi digitali e sull'erogazione di prestiti «verdi» ai consumatori per aiutare questi ultimi a effettuare acquisti più sostenibili.

Il CESE osserva che dai dati relativi all'origine del sovraindebitamento, emerge che l'introduzione di massimali ai costi di un prestito, al fine di

12. Parere del Comitato economico e sociale europeo (CESE) del 21 ottobre 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo [COM(2021) 347 final — 2021/0171 (COD)] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 4 marzo 2022.

evitare prassi creditizie estreme, apporta benefici tangibili ai consumatori vulnerabili, purché il massimale sia correttamente calibrato dopo un'attenta analisi del mercato. Pertanto, la nuova direttiva dovrebbe fornire agli Stati membri una metodologia chiara ed armonizzata di cui tenere conto al fine di applicare tali massimali, per prevenire e scoraggiare pratiche estreme capaci di indurre a indebitamenti eccessivi.

Una siffatta metodologia armonizzata, inoltre, garantirebbe parità di condizioni tra erogatori di prestito di Paesi diversi.

Dato l'aumento del costo della vita, il ricorso a forme di prestito innovative, ma ancora poco disciplinate e a prodotti poco trasparenti dal punto di vista delle condizioni, rischiano di favorire situazioni di sovraindebitamento da parte dei nuclei familiari più fragili economicamente. Sotto la lente le nuove formule di prestito.

Il CESE rileva la necessità di un ampliamento della direttiva ad alcune tipologie di finanziamento emerse sul mercato solo in tempi recenti, tra cui i prestiti a tempo (payday loans) e i programmi "compra ora, paga più avanti". Nel proporre tali servizi alcuni operatori risultano offrire informazioni scarse o inesistenti riguardo ai costi reali del prestito e ai rischi associati ai mancati pagamenti.

4.4 La posizione espressa dal Consiglio europeo

Il 7 giugno 2022 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la sua posizione ("orientamento generale") sulla revisione della direttiva sul credito al consumo¹³.

Anche il Consiglio pone in risalto come, successivamente al 2008, la crescente digitalizzazione dell'economia europea ha portato a cambiamenti importanti nel mercato dei crediti al consumo, quali l'introduzione di nuovi prodotti e l'emergere di nuovi attori che propongono crediti attraverso procedure più rapide e semplificate, nonché cambiamenti nelle preferenze dei consumatori che acquistano sempre più frequentemente online.

13. Orientamento generale del Consiglio europeo 9433/1/22, REV 1 del 7 giugno 2022

Pertanto, la revisione della direttiva intende modernizzare e rafforzare a livello europeo la protezione dei consumatori che accedono a tali crediti.

In particolare, sono da promuovere pratiche responsabili e trasparenti da parte di tutti gli attori del credito al consumo, garantendo ad esempio che le informazioni sui crediti siano presentate in modo chiaro e comprensibile e siano adattate ai dispositivi digitali.

La nuova proposta della Commissione amplia notevolmente la gamma dei prodotti che dovranno rispettare norme più rigorose in materia di credito. Ne sono un esempio i prestiti di importo inferiore a 200 EUR, i prestiti offerti tramite piattaforme di crowdfunding e i prodotti acquistati mediante il sistema “Compra ora, paghi dopo”.

Il Consiglio propone tuttavia di escludere taluni prodotti dall’ambito di applicazione, ritenendo la direttiva inadatta ad inquadrarli. Una riflessione a questo riguardo va fatta sul crowdfunding diretto, dato che le disposizioni potrebbero non consentire disciplinare tutti gli aspetti di questo tipo di finanziamento, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori in quanto erogatori di prestiti.

Per alcuni dei nuovi prodotti di credito disciplinati dalla direttiva e considerati meno rischiosi, il Consiglio suggerisce una deroga parziale facoltativa ad alcune disposizioni.

Un regime di proporzionalità permetterebbe di adattare le informative precontrattuali, gli obblighi in materia di pubblicità e le disposizioni relative al rimborso anticipato al minore rischio collegato a finanziamenti di basso importo e di breve durata.

Per consentire ai consumatori di confrontare rapidamente le offerte di credito, il Consiglio propone di unificare i moduli delle informative precontrattuali da presentare ai consumatori. Inoltre, per facilitare la lettura, il testo richiede che le informazioni principali siano presentate sulla prima pagina.

Le altre modifiche proposte dal Consiglio mirano a fornire una maggiore certezza giuridica e comprendono chiarimenti sulla valutazione del merito creditizio e sull’obbligo di proteggere i consumatori da tassi eccessivi.

4.5 La relazione del Parlamento europeo sulla proposta di nuova direttiva

Anche Parlamento europeo ha espresso la propria posizione sulla proposta di nuova direttiva europea relativa al credito al consumo¹⁴ in cui si evidenzia che la vigente direttiva sul credito al consumo risale al 2008 e da allora il mercato dei prodotti creditizi è profondamente cambiato.

La digitalizzazione ha creato le condizioni per una maggiore disponibilità e una maggior facilità di accesso al credito per i consumatori. La pandemia di COVID-19 ha accelerato la disponibilità di prodotti e servizi online, tra cui i prodotti creditizi ed è stata al contempo anche la causa delle difficoltà finanziarie con cui si confrontano molti cittadini europei.

La necessità di credito al consumo è aumentata e gli istituti finanziari hanno dovuto adattarsi all'incremento del numero di consumatori che hanno difficoltà a rimborsare i prestiti in essere.

Il Parlamento UE propone di estendere il campo di applicazione della direttiva per una nuova serie di prodotti che rientrano nel mercato creditizio fino a includere i contratti di locazione e di leasing, compresi i contratti di leasing senza opzione d'acquisto. I contratti senza opzione d'acquisto hanno spesso spinto i consumatori verso il consumo eccessivo e a pagare un importo complessivo di gran lunga superiore al valore del prodotto in leasing.

I servizi di crowdfunding sono considerati un buon esempio di un nuovo tipo di prodotto che si affaccia sul mercato creditizio. Allo scopo di garantire la copertura a servizi futuri di analoga natura, il Parlamento propone di introdurre anche un inquadramento per eventuali futuri servizi di credito, in particolare per i prestiti peer to peer.

In sintesi, il Parlamento propone una serie di suggerimenti per i seguenti settori:

14. Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo (COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD)).

- pubblicità;
- informazioni precontrattuali;
- valutazione del merito creditizio;
- limiti massimi sul costo del credito al consumo;
- prestiti green;
- recupero crediti.

Dunque, siamo in presenza di un processo confronto per la ridefinizione della normativa europea ancora in itinere. nel quale l'esame della proposta di nuova direttiva sta proseguendo ora - nel rispetto delle procedure legislative dell'Unione europea - con i lavori del cosiddetto Trilogo (che vede congiuntamente impegnati la Commissione, il Consiglio e il Parlamento) in vista della definizione del testo finale destinato a sostituire l'attuale direttiva 2008/48/CE.

5

**L'importanza
dell'educazione finanziaria
per l'accesso
al credito al consumo**

5.1 La Guida di Banca d'Italia “Il credito al consumo in parole semplici”

L'educazione finanziaria è stata definita dall'OCSE fin dal 2005 come “il processo attraverso il quale gli investitori migliorano la propria capacità di comprensione dei concetti e dei prodotti finanziari attraverso l'informazione, l'istruzione e/o i consigli, con l'obiettivo di sviluppare le competenze e le abilità per diventare più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare delle scelte più consapevoli, per sapere dove andare per chiedere aiuto e per adottare altre azioni efficaci al fine di migliorare il proprio benessere finanziario”¹⁵.

L'obiettivo non è tanto quello di diffondere conoscenze e capacità teoriche, ma di fare in modo che vengano prese decisioni corrette per la gestione dei fabbisogni finanziari degli individui che impattano direttamente nella loro vita personale.

In questo quadro è di particolare significato il “Considerando 26” della Direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori in cui si afferma la necessità di introdurre pratiche che mirino alla corretta educazione del consumatore circa i rischi del credito e che, al contempo, i creditori non concedano credito anche a soggetti che non ne sono meritevoli, valutando il merito creditizio del consumatore ed operando quindi in modo corretto e trasparente.

In Italia, negli ultimi anni sono state attuate molteplici iniziative di educazione finanziaria per sensibilizzare i cittadini, sia in età scolare, che già adulti.

Banca d'Italia, però, continua a rilevare che la complessità delle scelte finanziarie che i cittadini devono compiere nel corso della loro vita richiede livelli di alfabetizzazione finanziaria spesso superiori a quelli attualmente disponibili in larghi strati della popolazione. Recenti rilevazioni documentano come il livello di cultura finanziaria degli italiani sia tra i più bassi riscontrati nelle economie avanzate per adulti e studenti.

15. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), “Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies”, publication date 10 November 2005.

In questo ambito, Banca d'Italia ha predisposto delle specifiche Guide che, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, hanno l'obiettivo di permettere ai cittadini di capire le caratteristiche di alcuni prodotti ad ampia diffusione, per favorire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.

In materia di credito al consumo: i richiedenti i prestiti vanno messi nelle condizioni di comprendere appieno i costi e i rischi che corrono.

Al riguardo, è presente nella collana delle pubblicazioni di Banca d'Italia la Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici"¹⁶.

La Guida è articolata nei seguenti punti:

- ❖ Come scelgo il credito ai consumatori?
 - Prima di scegliere mi devo fare queste domande
 - Cos'è il credito ai consumatori?
 - Cosa non è credito ai consumatori?
 - A chi posso richiedere il credito?
 - Chi può richiedere e ottenere il credito?
 - Come si valuta il merito creditizio?
- ❖ Le forme di credito ai consumatori
 - Prestito non finalizzato
 - Prestito personale
 - Prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione e delegazione di pagamento
 - Apertura di credito in conto corrente
 - Prestito con carta di credito revolving
 - Prestito finalizzato
- ❖ Quanto costa il credito ai consumatori
 - TAN
 - TAEG
 - TEGM e usura

16. Banca d'Italia. "Il credito ai consumatori in parole semplici", Roma, 21 dicembre 2021.

- ❖ Come leggere gli annunci pubblicitari
- ❖ Come richiedere il finanziamento
 - A chi rivolgersi
 - Come scegliere il finanziamento più adatto
 - Suggerimenti
 - Quali documenti presentare
- ❖ Principali rischi e attenzioni
 - Merito creditizio
 - Coperture assicurative
 - Rapporto con il venditore
 - Diritto di recesso
 - Mancato pagamento delle rate
 - Modifica delle condizioni contrattuali
 - Rimborso anticipato
- ❖ I miei diritti
 - Al momento di scegliere
 - Al momento di firmare
 - Durante il rapporto contrattuale
- ❖ Chiarimenti? Reclami? Ecco chi contattare
- ❖ Il credito ai consumatori dalla A alla Z
 - Centrale dei Rischi
 - Comunicazioni periodiche
 - Delegazione di pagamento
 - Fideiussione
 - Fido o affidamento
 - Finanziatore
 - Garanzia
 - Intermediario del credito
 - Modulo SECCI
 - OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori
 - Rata
 - Saldo di conto corrente
 - SIC - Sistema di Informazioni Creditizie
 - Società finanziaria
 - TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale
 - TAN - Tasso Annuo Nominale
 - TEGM - Tasso Effettivo Globale Medio
 - Usura

5.2 La scelta tra le varie forme di credito ai consumatori

Rinviando alla lettura del testo completo della Guida disponibile sul sito internet di Banca d'Italia, si riassumono di seguito alcuni elementi relativi alla scelta tra le varie forme di credito ed il costo del credito ai consumatori.

Si focalizza innanzitutto l'attenzione sulle domande che ci si deve porre prima di effettuare delle scelte in materia di credito al consumo.

Cos'è il credito ai consumatori?

È un finanziamento che si può richiedere solo per bisogni personali, che riguardano la vita privata e familiare. Quando serve per acquistare qualcosa – per esempio l'auto, il televisore, il corso di formazione – si chiama prestito finalizzato o “credito collegato” e, di solito, il finanziatore versa la somma direttamente al venditore. Se invece viene richiesto perché si ha bisogno di denaro liquido, si chiama prestito non finalizzato. Sono quindi escluse dal credito ai consumatori tutte le forme di credito per esigenze che riguardano le attività professionali, quali l'acquisto di una macchina agricola o una stampante per il negozio.

73

A chi posso richiedere il credito?

A un finanziatore: banche e società finanziarie autorizzate.

Il finanziatore può servirsi di agenti e mediatori creditizi, che sono intermediari del credito.

Se il finanziamento serve ad acquistare un bene o un servizio, spesso è possibile rivolgersi direttamente ai punti vendita, per esempio ipermercati e concessionarie auto che svolgono tutte le attività di preparazione al contratto di finanziamento collegato alla vendita.

Chi può richiedere e ottenere il credito?

Qualsiasi persona può richiedere un finanziamento, per ottenerlo è però necessario dimostrare di essere in grado di restituire alle scadenze stabilite la somma ottenuta in prestito. Questa capacità si chiama “merito creditizio” e viene valutata dal finanziatore prima di concedere il prestito.

Come si valuta il merito creditizio?

Prima di concludere il contratto o prima di acconsentire a un aumento importante della somma concessa, il finanziatore deve raccogliere le informazioni sulla capacità di rimborso del consumatore. Per questo può consultare una banca dati. Esistono infatti banche dati, pubbliche e private, che raccolgono informazioni sui finanziamenti ottenuti dai cittadini e anche eventuali informazioni negative, quali un finanziamento rifiutato o inadempienze nel pagamento delle rate.

5.3 Quanto costa il credito ai consumatori

Ottenere un credito ai consumatori ha un costo: interessi, commissioni e altre spese. Le commissioni comprendono, ad esempio, i costi per l'apertura della pratica e per la gestione del finanziamento; le altre spese possono riguardare le imposte o le assicurazioni. Alcune commissioni e spese sono fisse, indipendentemente dalla somma richiesta. Quindi incideranno di più se l'importo richiesto è basso, per esempio sotto i 1.500 euro. L'insieme di questi costi forma il "costo totale del finanziamento". Ecco gli indicatori per valutarlo:

74

TAN

Il TAN (Tasso Annuo Nominale) indica il tasso di interesse "puro", in percentuale sul credito concesso e su base annua. "Puro" significa che non comprende spese o commissioni e non indica il "costo totale del finanziamento", espresso invece dal TAEG. Quindi un prestito con TAN pari a zero potrebbe avere un TAEG molto maggiore di zero.

I messaggi pubblicitari e la documentazione d'offerta devono sempre riportare il TAN con l'indicazione se è fisso o variabile.

TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), espresso in percentuale sul credito concesso e su base annua, comprende tutti i costi e per questo è particolarmente utile per capire quale può essere il finanziamento più adatto alle proprie esigenze e possibilità economiche.

Il TAEG è lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito ai consumatori.

Non solo comprende tutti i costi, ma è un indice armonizzato a livello europeo. Permette quindi di confrontare facilmente e rapidamente tutti i finanziamenti, anche quelli offerti da operatori stranieri sul mercato italiano.

Ciò nonostante il TAEG potrebbe non corrispondere esattamente ai costi in realtà sostenuti. Nell'apertura di credito in conto corrente e nella carta di credito revolving, per esempio, i costi dipendono da elementi non prevedibili, quali le oscillazioni del tasso di interesse e la frequenza di utilizzo e rimborso delle somme. In questi casi è particolarmente utile l'esempio rappresentativo che il finanziatore è tenuto a indicare nella documentazione informativa.

Figura 5.1

Il TAEG include	Il TAEG non include
<ul style="list-style-type: none">❖ il TAN❖ le commissioni, comprese quelle per gli intermediari del credito❖ le imposte❖ altri costi e spese legati ai servizi accessori (per esempio le polizze assicurative) obbligatori per legge, o comunque necessari per ottenere o continuare a fruire del credito alle condizioni offerte, a meno che non siano quantificabili in alcun modo al momento del calcolo del TAEG (in questo caso i servizi accessori vanno indicati a parte)	<ul style="list-style-type: none">❖ eventuali penali e gli interessi di mora se il consumatore non paga le rate o se non le paga puntualmente❖ le spese aggiuntive saldate in contanti o con carta di credito al momento dell'acquisto, per esempio per il trasporto del bene acquistato o per il ritiro di quello vecchio❖ le spese notarili❖ le spese per i servizi accessori facoltativi (ad esempio le polizze assicurative facoltative)

Per legge, il TAEG deve essere sempre indicato nei messaggi pubblicitari, nella documentazione informativa e nel contratto. Nei messaggi pubblicitari il TAEG deve avere almeno la stessa evidenza di tutti gli altri costi e informazioni.

TEGM e usura

Il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) è il tasso di riferimento per

calcolare la soglia di usura, oltre la quale un finanziamento è illegale. Rappresenta la media trimestrale dei Tassi Effettivi Globali (TEG) applicati da tutti i finanziatori alle singole tipologie di finanziamento (ad esempio: apertura di credito in conto corrente, prestito personale, cessione del quinto). Il TEGM tiene conto di tutte le spese connesse al finanziamento, escluse quelle per imposte e tasse.

Per verificare che il tasso applicato non sia illegale, occorre individuare il “tasso soglia” della tipologia di finanziamento che interessa e confrontarlo con il tasso effettivo applicato al proprio finanziamento. I finanziatori devono esporre sul proprio sito internet o nei propri locali la tabella dei tassi soglia, consultabile anche sul sito della Banca d'Italia.

Figura 5.2

**TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI RILEVATI AI SENSI DELLA LEGGE 108/96
E TASSI SOGLIA VALIDI PER IL QUARTO TRIMESTRE 2022**

CATEGORIA DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>in unità di euro</i>	TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI <i>su base annua</i>	TASSI SOGLIA <i>su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	10,69	17,3625
	oltre 5.000	7,98	13,9750
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	15,43	23,2875
	oltre 1.500	15,11	22,8875
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	fino a 50.000	7,07	12,8375
	da 50.000 a 200.000	5,31	10,6375
	oltre 200.000	3,37	8,2125
Credito personale	intera distribuzione	10,20	16,7500
Credito finalizzato	intera distribuzione	9,74	16,1750
Factoring	fino a 50.000	3,61	8,5125
	oltre 50.000	2,87	7,5875
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	4,65	9,8125
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,69	8,6125
Leasing aeronavale e su autoveicoli	fino a 25.000	8,01	14,0125
	oltre 25.000	7,33	13,1625
Leasing strumentale	fino a 25.000	8,86	15,0750
	oltre 25.000	5,73	11,1625
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso	intera distribuzione	3,20	8,0000
Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile	intera distribuzione	2,64	7,3000
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000	11,42	18,2750
	oltre 15.000	7,57	13,4625
Credito revolving	intera distribuzione	16,28	24,2800
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito	intera distribuzione	11,99	18,9875
Altri finanziamenti	intera distribuzione	11,59	18,4875

Fonte: Banca d'Italia - Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e tassi soglia validi per il quarto trimestre 2022.

6

**Le criticità legate
all'indebitamento
delle famiglie
ed i rischi di
sovraindebitamento**

6.1 La normativa italiana sul sovraindebitamento

Se osserviamo i trend prevalenti del settore del credito ai consumatori registrati negli ultimi 20 anni, nonostante le battute d'arresto avvenute nel corso della crisi pandemica, la domanda di finanziamenti da parte delle famiglie è notevolmente cresciuta nel suo complesso in tutta Europa, pur con alcune differenze tra i vari Paesi.

In Italia, nonostante la diffusione del credito alle famiglie sia ancora più limitata rispetto ad altri Paesi, si sono registrati trend di crescita sostenuti con tassi di incremento superiori a quelli del reddito disponibile, accompagnati ad un aumento della propensione al consumo.

All'espansione del credito ai consumatori hanno contribuito vari fattori, sia per quanto riguarda la domanda, che l'offerta.

Fino al 2020 sulla domanda hanno agito positivamente una relativa stabilità economica complessiva, la riduzione dei trasferimenti intergenerazionali e la contrazione dei prestiti da parenti e amici.

All'espansione del credito al consumo, dal lato dell'offerta, ha invece contribuito l'incremento della concorrenza tra intermediari finanziari, l'innovazione tecnologica e il miglioramento delle tecniche di misurazione e gestione del rischio di credito. Ciò ha determinato le condizioni per un ampliamento della gamma di prodotti offerti.

Se la possibilità di prendere a prestito garantisce un maggior benessere economico in quanto consente di uniformare l'andamento dei consumi nel tempo, la crescita del mercato del credito ai consumatori alimenta contestualmente la preoccupazione che le famiglie possano contrarre debiti in misura superiore a quella sostenibile. Ciò, peraltro, assume particolare significato in periodi di rincari dei beni di consumo e dei prodotti energetici, che incidono in modo rilevante sui bilanci delle famiglie.

Oltre al sostegno dei consumi di beni durevoli, è anche possibile che alcuni soggetti si rivolgano allo strumento del credito al consumo per far fronte a situazioni di difficoltà finanziaria, quali riduzioni momentanee di reddito o insorgenza di passività impreviste (separazioni dal coniuge, perdita del lavoro, malattia, ecc.), e/o per ripianare debiti pregressi.

Il ricorso al finanziamento, dunque, se da un lato può rientrare nella "fisiologia" della gestione delle spese familiari, dall'altro può rappresentare una "patologia" che può portare all'insolvenza.

- Le criticità legate all'indebitamento delle famiglie ed i rischi di sovraindebitamento

Una possibile conseguenza è che una quota crescente del credito al consumo finisca per trovarsi nel portafoglio di individui finanziariamente fragili.

Il legislatore nazionale ha introdotto con la legge n. 3 del 2012 – successivamente integrata nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 - il concetto di "sovraindebitamento", legato alla difficoltà a pagare i debiti, quando il soggetto debitore è un soggetto non fallibile, ovvero un consumatore, una piccola impresa o gli altri soggetti specificamente individuati dalla normativa.

Nel dettaglio, come previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene definito «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Con la normativa sul sovraindebitamento, è stata introdotta in Italia una gestione del debitore insolvente sul modello in vigore anche in altri Paesi. Nel Regno Unito, ad esempio, da tempo è riconosciuto il diritto al "fresh start", ovvero alla possibilità per chi ha contratto debiti non più pagabili, di avere diritto ad un "nuovo inizio".

In termini pratici, il sovraindebitamento è la complessa situazione di coloro che non riescono a pagare i propri debiti a causa di uno squilibrio tra le disponibilità economiche ed i finanziamenti da rimborsare.

E' pertanto considerato "sovraindebitato" colui che per motivazioni di qualsiasi natura non riesce a far fronte ai debiti e non dispone di patrimonio prontamente liquidabile per onorare il debito scaduto.

E' considerato sovraindebitato anche il soggetto che non è in grado di pagare nel breve termine, anche se ancora non insolvente.

Ad esempio, un lavoratore dipendente che ha sempre pagato la rata del proprio mutuo, se licenziato, può richiedere l'accesso alle procedure previste per il sovraindebitamento se non ha risorse per pagare le rate future.

In sintesi, la finalità principale della legge sul sovraindebitamento è quella - nel rispetto di determinate condizioni e procedure - di permettere legalmente al debitore di pagare quanto gli è possibile e di vedersi cancellato il debito che è accertato non può essere pagato.

In tali casi, si può prevedere quindi l'“esdebitazione”, ovvero la cancellazione del debito non onorato. Si tratta però di un'opportunità che non va intesa come una sanatoria del debito.

È offerta la possibilità a chi ha troppi debiti di pagare quanto gli è possibile, in relazione alla propria situazione di reddito, patrimonio e carico familiare.

L'approccio della normativa è quindi di equilibrio, da un lato, il diritto del debitore ad una vita dignitosa e, dall'altro, quello dei creditori di ottenere, almeno in parte, quanto dovuto dal soggetto sovraindebitato.

6.2 Le procedure per la soluzione della crisi del sovraindebitamento

In primis è necessario tenere presente che le procedure per la soluzione della crisi del sovraindebitamento sono riservate ai soggetti non fallibili, ovvero alle seguenti categorie di debitori:

- consumatori, le persona fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una società in nome collettivo o in accomandita per i debiti estranei a quelli sociali;
- piccole imprese non fallibili, ovvero con un fatturato inferiore a 200.000 euro annui, patrimonio inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro;
- aziende agricole di tutte le dimensioni;
- professionisti iscritti ad albi e ruoli;
- start up innovative;
- enti no profit (onlus, associazioni, ecc).

Tra i principali presupposti per l'accesso alle procedure per la gestione del sovraindebitamento - oltre allo stato di sovraindebitamento del debitore ed il fatto che questi sia un soggetto non fallibile – è necessario che lo stesso debitore non abbia posto in essere atti di frode verso i creditori, ovvero non abbia volutamente sottratto beni o denaro, occultandoli ai creditori.

- Le criticità legate all'indebitamento delle famiglie ed i rischi di sovraindebitamento

In linea generale è possibile accedere alle procedure previste dalla normativa in ogni fase della "crisi del debito". Si può chiedere un accordo con i debitori sia quando iniziano i primi problemi di pagamento, che nel caso in cui ormai i creditori abbiano aggredito il proprio patrimonio con pignoramenti, aste immobiliari o trattenute sullo stipendio.

La procedura per la soluzione della crisi del sovraindebitamento è tecnicamente una piccola procedura concorsuale, da presentarsi presso il Tribunale di residenza.

Vengono previste alcune distinte procedure per la gestione del sovraindebitamento, differenziate tra di loro. Tutte le procedure sono finalizzate all'esdebitazione del debitore che ha contratto troppi debiti rispetto alle proprie possibilità.

Per i consumatori, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede la possibilità di accedere alle seguenti procedure:

- procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- liquidazione controllata del sovraindebitato;
- esdebitazione del debitore incapiente.

Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Si tratta di una procedura, definita dall'art. 67 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, riservata ai consumatori e richiede il parere del Giudice. E' necessario redigere un piano economico-finanziario tenendo in considerazione la situazione patrimoniale.

In sintesi, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si articola nelle seguenti fasi:

1. redazione, con l'ausilio dell'Organismo di composizione della crisi (OCC), di un piano economico-finanziario sostenibile;
2. verifica della fattibilità e dell'idoneità del piano. Se positiva, il Giudice omologa il piano;
3. forme di pubblicità e comunicazione ai creditori;
4. attuazione del piano. È prevista anche la possibilità di conversione in liquidazione.

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Questa procedura, regolamentata dall'art. 268 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, consiste nella liquidazione dei beni del debitore.

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso al tribunale competente, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Si può intraprendere solo nei seguenti casi:

1. istanza del debitore, in alternativa alle altre tipologie di procedura;
2. conversione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore su istanza del debitore o di un creditore che avviene in caso di cessazione della procedura di ristrutturazione (mancato o ritardato pagamento dei debiti verso l'erario, risoluzione della procedura di ristrutturazione per cause imputabili al creditore).

- Le criticità legate all'indebitamento delle famiglie ed i rischi di sovraindebitamento

In sintesi, la procedura che conduce alla liquidazione si articola essenzialmente nelle seguenti fasi:

- il debitore deposita il ricorso per l'ammissione alla procedura;
- il Giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l'assenza di atti in frode ai creditori;
- viene aperta la liquidazione.

La liquidazione vera e propria si declina invece con:

- decreto di apertura liquidazione;
- programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
- approvazione del conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
- esdebitazione per il debitore persona fisica.

Esdebitazione del debitore incapiente

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza all'art. 283 prevede l'istituto dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Viene offerta al debitore persona fisica la possibilità di liberarsi integralmente dei propri debiti, anche nelle ipotesi in cui non abbia beni da mettere a disposizione dei creditori concorrenti.

La procedura consente al debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del Giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

E' però strettamente necessario dimostrare di essere stati "meritevoli", ovvero che non si è creata volontariamente questa situazione e che si è sempre cercato di saldare i debiti.

In linea generale, se la normativa sul sovraindebitamento risulta essere coerente con la situazione del debitore, è necessario:

- raccogliere tutta la documentazione in merito alla situazione economica e patrimoniale;
- predisporre elenchi accurati dei debiti, del patrimonio, e dei cosiddetti “atti dispositivi” degli ultimi cinque anni;
- stendere una prima bozza del piano da proporre ai creditori, o del piano di liquidazione.

In origine la legge n. 3 del 2012 prevedeva che per ogni debitore dovesse essere avviata una singola procedura, con duplicazione di costi e complessità operative: Con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e l'inserimento dell'art. 66 nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stata invece prevista la possibilità che i membri della stessa famiglia, indebitati, possano avviare un'unica procedura, riducendo i costi e abbreviando i tempi.

Perché questo possa accadere è necessaria almeno una di queste due condizioni, ovvero:

1. che i membri della famiglia siano conviventi;
2. che il sovraindebitamento abbia un'origine comune.

Da un profilo tecnico, è necessario che il piano preveda masse distinte, ovvero che ogni persona risponda per una parte di debito congrua rispetto al patrimonio personale e il piano del consumatore si possa applicare solo se tutti i familiari coinvolti hanno la qualifica di consumatori. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

7

**Conclusioni,
bibliografia e
sitografia**

CONCLUSIONI

I trend di sviluppo prevalenti nel settore del credito ai consumatori, nonostante le discontinuità registrate nel corso della crisi pandemica, attestano che la domanda di finanziamenti da parte delle famiglie è notevolmente cresciuta nel suo complesso nell'arco degli ultimi due decenni.

Un dato di particolare rilievo è dato dal fatto che i tassi di incremento registrati sono superiori a quelli del reddito disponibile.

Negli anni più recenti, il cambiamento delle abitudini della clientela, indotto anche dalla pandemia, ha accelerato la trasformazione che l'industria del credito ai consumatori stava già affrontando, soprattutto in termini di digitalizzazione dei processi di erogazione.

Si è registrato un incremento ed una diversificazione dell'offerta di prodotti finanziari offerti tramite piattaforme web ed un maggiore accesso al credito attraverso i canali digitali.

Per l'industria finanziaria, investimenti in tecnologia, innovazione e capitale umano rappresentano quindi fattori chiave di successo per completare la transizione digitale e per adeguare i modelli di servizio alle nuove esigenze della clientela.

Se la possibilità di prendere a prestito può garantire un maggior benessere economico in quanto consente di uniformare l'andamento dei consumi nel tempo, la crescita del mercato del credito ai consumatori alimenta contestualmente la preoccupazione che le famiglie possano contrarre debiti in misura superiore a quella sostenibile.

Il ricorso al finanziamento, dunque, se da un lato può rientrare nella "fisiologia" della gestione delle spese familiari, dall'altro può rappresentare una "patologia" che può portare all'insolvenza.

Questi temi sono all'attenzione dei regolatori, sia nazionali, che comunitari.

In questo quadro è importante, in particolare, che il processo di revisione normativa in corso a livello europeo si concretizzi in disposizioni chiare e facilmente applicabili in tutti i Paesi dell'Unione europea, tali da migliorare la tutela del consumatore, rafforzando però, contestualmente, anche il ruolo dello strumento del credito ai consumatori in termini di sostegno alla domanda di beni e servizi.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Comitato economico e sociale europeo (CESE) parere del sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai crediti al consumo [COM(2021) 347 final — 2021/0171 (COD)] Adozione in sessione plenaria del 21 ottobre 2021.

Consiglio dell'Unione europea - Orientamento generale del 7 giugno 2022 9433/1/22 sulla Proposta di Direttiva relativa ai crediti al consumo.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Commissione europea - Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2021) 347 final relativa ai crediti al consumo del 30 giugno 2021.

Monitor Deloitte - The Future of Credit A European perspective, Spring 2019.

Strategy&-PWC Il credito al consumo post COVID-19. Il ruolo chiave del credito alle famiglie nella fase di gestione e di uscita dalla crisi.

Banca d'Italia - Relazione annuale 2021, maggio 2022.

Banca d'Italia Working papers Consumption and Wealth: New Evidence from Italy by Riccardo De Bonis, Danilo Liberati, John Muellbauer and Concetta Rondinelli Novembre 2020.

Banca d'Italia Indagine sul credito bancario nell'area dell'euro 12 aprile 2022.

Banca d'Italia Occasional Papers The expansion of consumer credit in Italy and in the euro area: what are the drivers and the risks? Giugno 2019.

Banca d'Italia Occasional Papers Modelling households' financial vulnerability with consumer credit and mortgage renegotiations Novembre 2019.

Banca d'Italia Occasional Papers Consumption and saving patterns in Italy during Covid-19 - Giugno 2021.

Banca d'Italia Occasional Papers La spesa delle famiglie alla luce delle recenti tendenze demografiche - ottobre 2021.

Banca d'Italia Occasional Papers Liquidity-poor households in the midst of the Covid-19 pandemic - ottobre 2021.

Banca d'Italia Guide – Il credito ai consumatori in parole semplici - ottobre 2020.

Osservatori Politecnico di Milano - Fintech & Insurtech quale nuovo mondo dopo il Covid-19 Ricerca 2020.

Osservatori Politecnico di Milano Il punto di vista dei consumatori: come cambiano le abitudini di pagamento Ricerca 2020.

Osservatori Politecnico di Milano Consumatori e Pagamenti Digitali il punto di vista degli italiani Ricerca 2021.

Associazione Bancaria Italiana Atti del convegno Credito al credito Roma 5-6 aprile 2022.

Osservatorio sul credito al dettaglio realizzata da Assofin, Crif e Prometeia - Abstract Rapporto 52esima edizione del giugno 2022.

Filotto Umberto - Manuale del credito al consumo - Egea – 2011.

Rossolini Monica Il credito al consumo Terza Edizioni - 014

Barbara Cavaletti, Corrado Lagazio, Daniela Vamdone - Il credito al consumo in Italia: benessere economico o fragilità finanziaria? - Departmental Working Papers 2008-24, Department of Economics, Management and Quantitative Methods at Università degli Studi di Milano. 2008.

Francesco Salerno - La prevenzione del sovraindebitamento nel credito al consumo 2017 - Pacini Editore.

www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2022/ottobre/sda-bocconi-asso-fin-bnpl/

www.crif.it/area-stampa/comunicati-stampa/2022/giugno/osservatorio-credito-al-dettaglio/

<https://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=9691602>

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1844-Evaluation-of-the-Consumer-Credit-Directive/public-consultation_it.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12465-Consumer-Credit-Agreement-review-of-EU-rules/public-consultation_it.

www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/09/consumer-protection-council-adopts-its-position-on-new-rules-for-consumer-credits/

www.oecd.org/finance/financial-education/improvingfinancialliteracyanalysisissuesandpolicies.htm

